ALTRA LETTERA
DIRETTA
AD UN PRELATO
DELLA
CORTE DI ROMA

IN RISPOSTA

Ad una Scrittura publicata nell' Ottobre del 1708.

E INTITOLATA:

Il Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci Secoli.

MDCCVIII.

ILL.MO e REV.MO SIGNORE.

SUpponendo VS. Illustrifs. in me qualche notizia delle cose di Comacchio, che in questo tempo sono l'oggetto della comune curiosità, esige con l'autorità, che ne tiene, e senza ritardo, i miei sentimenti sopra certa Scrittura concernente questo affare, e publicata in forma di Lettera con le stampe di Roma, aggiungendo, che mentre in quella si framischia molto del negozio di Ferrara, benchè dipendente da principj del tutto diversi, io non debba tralasciare di suggerire a VS. Illustrifs. qualche cognizione anco di quello.

Veramente subito, che mi capitò sotto gli occhi quella stampa, abbondante di equivoci, & asserzioni opposte non tanto alla Verità, che alle ragioni dell'Imperio, e della Serenifs. Casa d'Este, & alla stima della medesima: mi parve ben meritevole di una risposta, che a capo per capo, e numero per numero mettesse in chiaro l'insussistenza di quella per disinganno del mondo. Pure mentre l'instanza autorevole di VS. Illustrifs. non mi permette quel tempo, che richiederebbe una così minuta operazione, le dirò in ristretto quello che mi occorre, senza curarmi di citare Autori, e Leggi, massimamente scrivendo a VS. Illustrifs. che è Maestra, e non volendo io adoperare se non conclusioni Legali trite, e poco bisognose d'autorità, che le confermino, riserbandomi però, quando VS. Illma lo desideri, a dargliene anco più distinto ragguaglio, e a comprovar tutto colle citazioni più autentiche, e puntuali.

L'Autore si fa lecito con la propria asserzione, & anche alle volte con lo stravolgimento di una parola, che sii caduta dalla penna di qualche Scrittore, di togliere la fede alla comune de gl' Istorici più autorevoli, & anco alle Scritture autentiche degli altrui Archivj. Questa forma di scrivere, so ben' io, che non fa forza nè a VS. Illustrifs., nè a qualunque che sii amante della verità. E benchè nella persona, che ha scritto costì, si conosca non mancare nè la notizia, nè la facondia, vedendosi nel suo modo di scrivere una inesausta sorgente di erudizioni; tuttavia s'accorgerà VS. Illustrifs., che il detto Scrittore o dalla forza del genio, o dalla necessità di sostenere l'altrui impegno, o dalla violenza d'al-

tre passioni deve essere stato persuaso a scrivere nel modo, che gli è piaciuto, ornando più tosto, che convalidando quello, che in questo genere è stato altre volte con insuperabile forza, & evidenza di ragione superato.

Ma per entrare nell'argomento, io non credo mai, che si possa ordire alla S. Sede la tela di un Dominio di mille anni, almeno sopra Comacchio, quantunque membro dell'Esarcato; anzi, che non se ne possa nè pure raggruppare un filo: perchè se vogliamo discorrere delle primiere ragioni della Chiesa, certo è, che non ne ha mai avuta alcuna di propria, perchè la Chiesa fu fondata da Cristo senza Regno temporale, e tutto il Dominio d'Italia era allora di Cesare. Ond'è, che nè meno può principiarsi il conto dalle Donazioni dell' Esarcato fatte alla Chiesa da Pippino Re di Francia, e da Carlo Magno suo figliuolo, prima che questi fosse creato Imperatore, perchè spettando l'Esarcato all'Imperio Greco, non poterono que' Principi esercitarne liberalità a pregiudizio dell'Imperio, cui doveva restituirsi, quantunque con l'armi l'avessero vindicato dalle mani d'Astolfo Re de' Longobardi, che l'aveva occupato.

E sebbene allora per l'Apostasia di Leone Isaurico, e di Costantino Copronimo suo figliuolo Eretici Iconoclasti, e nemici della Chiesa, si ritirassero dalla loro ubbidienza molti Popoli d'Italia con l'approvazione di Papa Gregorio, che li assolvè dal giuramento di fedeltà: *Sigon. de Reg. Ital. Lib. 3. Ann. 726.* non per questo dovevano mancare gli Stati all'Imperio, i quali non possono dissiparsi o distraersi per qualsisia colpa degl'Imperatori.

Ma nè meno le dette Donazioni di Pippino, e Carlo rispetto a Comacchio (ciò, che fosse degli altri luoghi) ebbero alcun' effetto, mentre Comacchio restò sempre presso i Re d'Italia, valendosene di Frontiera contro i Greci, i quali nell'Anno 809. tempo, in cui Pippino figliuolo di Carlo Magno vi teneva sua Guarnigione, come Re d'Italia, secondo il rapporto di Adelmo, o sia Ademaro negli Annali di Francia, tentarono di sorprenderlo, ma furono respinti: Ecco le parole del citato Autore. *Classis Constantinopoli missa, primo ad Dalmatiam, deindè Venetiam appulsa est; Cumq; ibi hyemaret, pars ejus Comaclum Insulam accessit, commissoque prælio contra Præsidium, quod in ea dispositum erat, victa atq; fugata in Venetiam recessit. Dux autem, qui classi præerat, cum de pace*

inter

inter Francos, & Græcos constituenda apud Pipinum Regem moliretur &c. Dal che se ne deduce, non sussistere ciò, che si suppone de' Greci, che tentassero di levare Comacchio alla Chiesa, che non l'aveva, ma bensì a' Franchi, che lo possedevano, e co' quali era accesa la Guerra.

Tanto è ciò vero, che la S. Sede contando poco sopra le Donazioni di Pippino, e Carlo Magno, come inutili, ha solo gettato il suo primo fondamento del Dominio temporale nella pretesa Donazione di Lodovico il Pio, registrata perciò ne' Decreti di Graziano *Cap. Ego Ludovicus. distinc.* 73., e nelle successive degli Ottoni, d'Arrigo il Santo, e d'altri Imperatori; ma per constituire un'attuale Dominio, non pare a mio giudizio, che ciò si possa, quando non si provi accoppiato il possesso, senza del quale non trapassa il Dominio, e senza di cui le Donazioni, come ineffettuate, prescritte, e logorate dal tempo, restano di niun valore, o le posteriori giunte col possesso prevalgono alle prime, giusta l'Oracolo delle Leggi, sendo verissimo, che i Regni, e le Provincie s'acquistano col tempo, che li rende legitimi, come all'incontro si perdono, se per lungo tempo si resta di possederli. Che se la cosa fosse differentemente, e bastassero alla S. Sede le Donazioni, ancorchè non abbiano avuto effetto, e non abbiano l'assistenza dell' attual possesso, converrebbe lasciare, o consegnare alla medesima la Sardegna, la Corsica, Adria, Mantova, Venezia, Istria, e tanti altri Stati compresi in dette Donazioni, ma che però non ponno pretendersi, perchè goduti, e posseduti per lunghissimo tempo da altri; anzi dovrebbero rendersele tributarj tutti i Regni descritti dal P. Giacomo Gretsero nel suo Comentariolo *de Imperatorum, Regum* &c. *in Sedem Apostolicam munificentia*, perchè anticamente se le constituirono tali per pietà; l'istesso, che dire quasi tutta l'Europa.

Al che riflettendo l'Autore della Scrittura per giustificarne il possesso della Chiesa fino da' primi giorni, e da' primi anni poco dopo la suddetta pretesa Donazione di Lodovico, adduce due cose, l'una la Lettera di Papa Giovanni VIII., che scrivendo a Berengario Duca del Friuli nell'Anno 879. lo ricerca di sua assistenza contro i Comacchiesi per poterli ridurre all'ubbidienza di Stefano Vescovo di Comacchio, *ut ipsius curam Ducatus retineret securus*, e per poterli punire come ribelli, e contumaci a' comandi

Papali:

Papali: *Ne censum, quem bis annis transactis duobus exinde perdidimus, & istius anni perdamus*; e l'altro è il Fatto, che narra il Doge Andrea Dandolo nella Cronica di Venezia dell'Anno 881. avvenuto a Badoaro, che spedito a Roma dal Doge Gio: Participazio suo Fratello per impetrare in dono dal suddetto Papa Gio: Comacchio in aumento della sua Signoria, fu assalito da Marino allora Conte, che in buona frase anche d'allora vuol dire Proprietario, non Governatore di Comacchio, che fattolo prigioniero l'obbligò con giuramento a desistere dalla dimanda.

Ma a buon conto mi pare, che si principii dal non possesso, cioè da fatti negativi del possesso; perchè rispetto alla Lettera (se pure è vera) fa conoscere, che il Papa non era conosciuto per Sovrano da' Comacchiesi, tanto lontano, che vi signoreggiasse. Può ben'essere, che il Pontefice appoggiasse a quel Vescovo la cura del Ducato per intromettersene a possesso; ma, che ciò avesse effetto, è da provarsi; anzi più tosto il contrario risulta dal Fatto. E quanto al Censo, non si può di qui fare illazione al Dominio, perchè altro è il dominare Città, altro è esigere il Censo, che pagano le Città, come ben'osserva *Herman. Conring. de Finibus Imperii lib.* 1. *Cap.* 10. *Fol.* 115. *n.* 5. *c.* 10. Verità, che si cava ad evidenza dalla stessa pretesa Donazione di Lodovico, in cui si assegnano alla S. Sede i Censi soliti, che erano a pagarsi da' Ducati Toscani, e Spoletani al Palazzo de' Re Longobardi; e pure i detti due Ducati non sono compresi in detta Donazione.

Rispetto poi al Fatto di Badoaro: Se Marino comandava come Conte in Comacchio, e tale lo era anco al riferire dello Storico allegato dallo Scrittore: è pur segno, che non vi comandava il Papa. Nè può dirsi, che da ciò s'inferisca, che i Veneziani riconoscessero il Diritto del Pontefice in Comacchio, a cui perciò facevano ricorso per impetrarne liberalità; perchè se pure allora la ricercarono, sarà stato per trovare uno di quei titoli, e patrocinii, che cercò Pippino per trasferire dal capo di Childerico Re sopra il suo la Corona de' Franchi; poichè per altro è certo, che dipoi non ebbero questo riguardo, mentre senza ricercare il Papa sorpresero Comacchio, e dopo incendiato l'abbandonarono.

Più tosto da più rincontri traspira, che la S. Sede non possedeva se non poco o nulla de' Stati, che si decantano a lei donati, e che erano transferiti in altri, così attestandolo e con lettere Papali, e

li, e con risposte de' Cesari al tempo di Gio: VIII. e di Gio: IX. il detto *Herman. Conring. lib. 1. Cap. 10. Fol. 104. n. 20. & Fol. 105. n. 5. & seqq.*

Anzi per molti Documenti è manifesto, che Comacchio fu concesso ad altri, e fu in potere d'altri, replicandosi, che dell'Anno 848. o sia del 854. gl' Imperatori Lottario, e Lodovico lo donarono ad Ottone d'Este, come attestano il Pigna, il Rossi, il Ferri, e l'Ughelli nell'Italia Sacra con altri, poco giovando l'Invettiva strepitosa, che viene fatta contro il Pigna, creduto principale Autore del rapporto, per screditarne la verità; perchè nell'Archivio Estense se ne conserva il Diploma di quegl' Imperatori in carta pergamena, ed in caratteri antichi. Oltre di che qualunque inverisimilitudini, che si possano aggruppare, massime consistenti in negazioni, come sono le presenti, non devono snervare l'autorità di tanti Istorici, che senza veruno interesse ragionevole si presume, che abbiano cavati i loro scritti da vere, e positive notizie.

S'aggiunge pure un Testamento esistente nell'Archivio Ducale di Modana del Marchese Almerico d'Este, fatto in Ferrara a' tempi di Ugone, e Lottario Re d'Italia, ed estratto dall'Archivio della Chiesa di Cervia l'Anno 1130. citato pur' anche da Pellegrino Prisciano ne gli Annali Manuscritti, nel quale si vede, che Comacchio era del detto Marchese Almerico da un legato, che fa al Monastero di S. Apollinare con queste formali parole: *Alias autem res nostras quæ* (dice il testo del Testamento) *in nostro Territorio Comaclo habere visi sumus &c. ad Monasterium S. Apollinaris relinquimus*.

Anzi in quei medesimi tempi l'Imperatore Lottario, che forse teneva in Comacchio qualche resto d'effetti, e senza dubbio Sovranità di Dominio, a preghiere di Adelardo Vescovo di Reggio, donò a Vidone Vescovo di Modana molti beni colà, secondo la testimonianza del *Sigon. de Regn. Ital. lib. 6.* Non essendo per allora tanto certi i Dominii, che non fossero di quando in quando soggetti a mutazione, senza che mai passasse il possesso di Comacchio in S. Chiesa, mentre sempre continuò presso gl' Imperatori, e Re d'Italia, o appresso i suoi Vassalli: si ha per testimonianza del Biond. nel lib. 6. *de Gestis Venetorum*, che Adelberto Figlio del Re Berengario possedeva Comacchio, e comandava a quei

Popoli:

Popoli: *Comaclensium Navigio* (sono parole di quello Storico) *quod illi haud quaquam tenue habebant, fretus mare latrociniis tenebat infestum: id cum Veneti diutius pati non possent, nec vellent, in Comaclum delati, oppidum primo impetu captum, & naves simul Comaclensium incenderunt.*

Si sa, che Adelaide avendo sposato Ottone il Grande gli portò in Dote il Regno d'Italia, che era suo, e godè finchè visse all'Anno *999.* l'alto Dominio di Comacchio; e non può negarsi, che avendo la medesima Imperatrice del *969.* unito al Monastero di S. Salvatore di Pavia, il Monastero della Pomposa, che era della Giurisdizione della Chiesa Ravennate, Ottone III. suo Figlio, & erede della pietà materna l'Anno 1001. reintegrò la Chiesa di Ravenna con donarle il Territorio di S. Apollinare da lei continuamente tenuto, e posseduto in conseguenza di tal Donazione, come ultimamente ha riconosciuto la Sac. Rota in *nullius Præpos. Pompos. sive Comacl. Jurisd.* 21. *Martii* 1708. *cor. R. D. D. Molines*, di modo tale, che possedendo allora l'Imperatore Ravenna, non ostanti le Donazioni, com'è mai da presumersi, che la Chiesa fosse intromessa in quel mezzo a posseder Comacchio?

Federico I. Imperatore del 1177. descrivendo i confini di Comacchio, riconosce per suo quel Contado, e concede a quei Popoli amplissimi Privilegi, come dal Diploma dato in Ravenna, e riferito dal Ferri nella sua Istoria; particolarmente, che niuno possa intromettersi in possesso de' loro Beni, nè da loro esigere tributo, fodro, o qualsisia altra gravezza.

E lo stesso fece pur'anche Arrigo VI. suo Figliuolo, se fosse vero quello, che si dice da Roma, che dichiarasse il Circondario di Ferrara, in cui comprese Comacchio: il che fa vedere, che in quel tempo Comacchio non era della Chiesa, ma bensì dell' Imperio.

Federico II. anch'egli riconobbe Comacchio per ragione Cesarea, e specificando i suoi confini lo dichiarò di suo spezial Demanio, cioè di Dominio riserbato alla sua Corona Imperiale.

Da lì ad alcuni anni si diedero i Comacchiesi a Guido da Polenta Signore potente in Ravenna, come appare da Instrumento con Mandato del Popolo fatto *in pleno arengo Communis Civitatis Comacli*, dove constituirono due Proccuratori *ad eligendum Virum nobilem D. Guidonem quondam Domini Alberici de Polenta in*

suum

suum perpetuum Dominum, ac Rectorem totius Civitatis, ac districtus Comacli; con dargli mero, e misto imperio.

Ma riconoscendo i Comacchiesi più legitimo, e soave il primiero Dominio de'Principi d'Este, attesta il Rossi nell'Istorie Ravennati, che tutto quel Popolo ritornò in potere di quelli dell'Anno 1297. Il che restò confermato con un'altra dedizione, Instrumento, e possesso, che seguirono nell'Anno 1325. avendo di nuovo i Comacchiesi nel pieno loro Conseglio eletto i Marchesi d'Este Signori di Ferrara per loro Patroni, dandoli, o per meglio dire, restituendoli il primiero totale Dominio della Città, e delle Valli col mero, e misto Imperio. Nè vale a dire, che se gli Estensi avevano le Investiture, non avevano bisogno della Dedizione de'Popoli, perchè quale è quel Principe quantunque legitimo, che ricusi il ritorno de'Popoli alla sua ubbidienza?

Da quanto si è detto fino ad ora ognuno può chiaramente comprendere, che in tutto il detto decorso tempo la S. Sede non ebbe mai Dominio, e molto meno possesso di Comacchio, ma bensì, che l'ha sempre avuto o l'Imperatore direttamente, o mediatamente ne'suoi Vassalli: Ciò forse derivato, perchè o le Donazioni non potevano sussistere a pregiudizio di chi aveva Diritto ne' Stati donati, o per non offendere i Sudditi, che avevano ragione di Demanio, o per altre cagioni imperscrutabili nella oscurità di Secoli tanto remoti, bastando il non uso delle Donazioni, e l'inosservanza di tempo così lungo, valevole senz'altro titolo a difendere chi ha posseduto; o perchè veramente le dette Donazioni non erano pure & assolute; ma condizionali, e con la riserva della Sovranità Imperiale, come evidentemente risulta dalle clausule apposte in dette Donazioni: ivi. *Salva super eosdem Ducatus nostra in omnibus Dominatione, & illorum ad nostram partem, & Filii nostri subjectione*; per le quali il Thesaur. in una sua erudita Decisione la 3. riferita dall' *ab Eccles. obser. foren.* mostra, che dette Donazioni quantunque fatte alla Chiesa Romana soggiacciono tuttavia alla Sovranità Imperiale, massime riflettendo alle confirmazioni concesse di tempo in tempo a' Pontefici da' successivi Imperatori, che denotano Autorità rimasta ne' stessi Imperatori sopra le Città, e Stati donati, perchè sarebbe stato superfluo il chiedere le confermazioni, se tutto l'intiero Diritto fosse stato trasferito nella Chiesa. *Herman. Conring. lib. 2. Cap. 21. fol. 454.*

Di qui fu, che ne'tempi suddetti gl'Imperatori non ostanti le dette Donazioni (se pure questo nome di Donazioni con tanta facilità usato si può dare alle Carte, che costì sono allegate) mantenevano i suoi Messi fino in Roma a giudicare le Cause de' Popoli, come fu convenuto con Ottone giusta il Documento, che ne rapporta *Herman. Conring. lib. 1. Cap. x. Fol. 95. & seqq.* a segno, che dice il Sigonio nell'Anno 973. lib. 7. de Reg. Ital. *& sanè quamquam Italia a Rege, eodemq; Imperatore, & a Romano Pontifice tenebatur, non eadem erat auctoritas. Pontifex Romam, Ravennam, & Ditiones reliquas tenebat auctoritate magis quam Imperio, quòd Civitates Pontificem, ut Reipublicæ Principem, Regem verò ut Summum Dominum intuerentur, atq; ei tributa, obsequiaq; præstarent.*

E perciò gl'Imperatori di quando in quando moderavano le Donazioni; e chi era loro donatario, o investito da essi di Città comprese nelle dette Donazioni, era riconosciuto, come si doveva, di quell'autorità, ed imperio, che gli veniva trasfusa dal Sovrano, con piena osservanza, come se fosse stato l'Imperatore, nel di cui luogo era sostituito. In fatti Ottone Primo, detto il Grande, dopo la di lui Donazione fatta (se pure ella fu fatta) nell'Anno 962. riformò di molto la detta Donazione, poichè assignò al Principe Beneventano quel Ducato, & a' Principi Capuani, Napoli, e Salerno, e la Campania con la Lucania. Sigon. d. Ann. 973. lib. 7. e pure quelli erano Stati contenuti nella sua pretesa Donazione.

Ottone III., testimonio lo stesso Sigonio nel medesimo lib. 7. dell'Anno 997. *Ravennæ fuit &c. & ibi Malatestam quemdam (Germanum nonnulli fuisse perhibent) Feudis aliquot in Romandiola honestavit, a quibus nobilis Malatestarum Familia in hunc usq; diem &c.*

Nell'Anno 1180. in circa Bologna, Imola, Faenza, Ferrara, e tante altre dell'Esarcato si considerarono da se per libere, mentre con le altre Città di Lombardia si confederarono contro Federico Primo senza il Papa, e dipoi con la mediazione di Alessandro III. condescesero ad una sospensione d'Armi, alla quale succedè la celebre Pace di Costanza, in cui furono dichiarate libere senza alcun vincolo o soggezione al Papa, solo dipendenti dall' Imperio.

Per conclusione delle quali verità meritano troppo d'essere osservati due Privilegi ultimamente riferiti dal Sig. Fontanini alla

pag. 386.

pag. 386. del Lib. *de Antiquitatibus Hortæ*. Il primo è di Conrado I. dell'Anno 1027. & il ſecondo di Enrico III. del 1040. tutti due confermando al Monaſtero di Farfa i Beni e Caſtelli da eſſo goduti ne i Territorii della Sabina, d'Oſimo, Fermo, Aſcoli, Orta, Viterbo, Narni, Sinigallia &c. *Et quæ in Civitate Romana, aut in aliqua parte noſtri Regni Italici habere videtur* &c. Comandano di più quegl' Imperatori, che *nullus noſter Miſſus diſcurrens, ſine legali judicio Abbatem, vel Monachos diſveſtire præſumat*. Anzi rimettono a loro *quidquid de prædicti Monaſterii poſſeſſionibus Fiſcus Noſter ſperare potuerit*: con le quali parole fanno vedere, che gl' Imperatori conſervavano allora non ſolamente la Sovranità ſopra quei Stati, ma anche il Fiſco ſopra i Beni de' particolari, e inſino de gli ſteſſi Eccleſiaſtici.

S' aggiunge (al dire de' Scrittori della S. Sede) che Comacchio fu donato da tre Imperatori alla Chieſa di Ravenna, cioè da Henrico IV. del 1063. da Ottone IV. del 1209. e da Federico II. del 1220. Sicchè, ſe ciò è vero, le Donazioni fatte alla Chieſa Romana non erano di tanta ſtabilità, che non foſſe in potere de gl'Imperatori di far dono delle medeſime Città alle Chieſe inferiori, nel qual caſo è di ſua natura certiſſimo, che l'Imperatore reſtava Sovrano, & il Veſcovo ſoggetto alla di lui Superiorità, giuſta la Diſtinzione addotta dal Theſaur. alla citata Deciſ. 3. Ma ſe tre Imperatori donarono alla Chieſa di Ravenna Comacchio (ſenza apparire però, che la Chieſa di Ravenna mai l'abbia poſſeduto) di quanto maggior prevalenza ſaranno le Inveſtiture, e conferme di detta Città fatte per tanti Imperatori alla Sereniſſima Caſa d'Eſte col ſucceſſivo poſſeſſo di molte centinaia d'anni?

Viene per parte della S. Sede addotta altra Donazione fatta da Ridolfo Primo Auſtriaco, cui ſucceſſiva, e conforme è l'altra d'Alberto ſuo figlio; ma oltre alla differenza delle parole, che paſſa in recitarla tra il Baronio, & il Bzovio, che dicono di averla eſtratta dall' originale, e perciò la rende molto dubbioſa: in ogni caſo deve riputarſi della ſteſſa natura, che le precedenti de gli Ottoni, e d'altri Imperatori, cioè con la riſerva della Sovranità Imperiale, perchè dimandata, e conceſſa in confirmazione della Ottoniana, deve reſtringerſi a' termini della medeſima, e poi perchè l'Imperatore ſi riſervò in quella il fodro, che è il ſegno della Sovranità. Ma finalmente viene notata ben giuſtamente per nulla

[quando pure sia stata fatta] dallo spesso riferito *Herman.Conring. lib. 2. Cap. 20. n. 5. 10. 15. Fol.* 402. se non per altro, almeno perchè tolti alcuni Elettori, che l'approvarono, mancò l'assenso del corpo dell'Imperio. Gli Elettori si preferiscono bensì a gli altri Principi, ma quanto sia per abdicare Stati dall' Imperio, non bastava a quel tempo il loro solo consenso, mentre vi si richiedeva quello di tutti i Principi in corpo, & in piena Dieta, come per la ragione del Comune Interesse lo dimostra il detto *Herman. Conring. lib. 2. Cap. 19. n. 5. 10. 15. 20. Fol.* 584. *& seqq.*

Essendo dunque, come si è detto, ritornati gli Estensi in possesso di Comacchio (di cui erano stati per qualche tempo privi) per la ricognizione del Popolo: era di dovere, che ne ottenessero da gl'Imperatori le necessarie Investiture; che però Carlo IV. a loro supplicazione rinovò in Mantova i Feudi, e nominatamente Comacchio ad Aldobrandino, Nicolò, Fulcone, Ugo, & Alberto fratelli d'Este Figliuoli del Marchese Obizo d'Este, col fare specifica menzione dell'altre concessioni fatte a' loro Proavi, & Atavi da gl' Imperatori suoi Predecessori, in particolare da Federico II., e da Ridolfo I., e ciò fu del 1354. *Ind. 7. Decimo sexto Kal. Decembris*.

Poi del 1361. *Ind. 14. Decimo quarto Kal. Januarii*, succeduta la morte d'Aldobrandino, e Fulcone, il medesimo Imperatore Carlo IV. rinovò in Norimberga, confermando anche le Concessioni di Federico, e Ridolfo, l'Investitura di Comacchio fra gli altri Feudi a Nicolò, Ugo, & Alberto Fratelli sudetti, & ad Obizo Figliuolo d'Aldobrandino. Quindi è, che Gasparo Sardi nelle sue Istorie stampate dell'Anno 1556. scrisse della Terra di S. Alberto: *Questa Contrada ebbero* (gli Estensi) *in dono da gl' Imperatori, insieme con la riviera di Filo, Comacchio, la foce di Primaro, e tutte le altre Terre, e contrade, che sono da Argenta sino al Mare, trà Comacchio, e quella foce, & anche sopra l'altra riva del Pò verso Ravenna, cose tutte confirmate da Carlo IV. ad Aldobrandino III., e da Gismondo a Nicolò II.*, lo che pure viene confirmato dal Pigna, e dal Doglioni nell'Anfiteatro di Europa.

Consecutive alle medesime sonovi le altre Investiture, e rinovazioni fatte di tempo in tempo senza minima interruzione da' Cesari a' Principi d'Este sino al Duca Alfonso II. di Ferrara, e più oltre sino in presente, come si dirà.

Così

Così Sigismondo Imperatore Figlio di Carlo IV. reinvestì il Marchese Nicolò d'Este di Comacchio con Bolla spedita in Ferrara del 1433. li 17. Settembre.

Federico III. del 1452. li 18. Maggio rinovò al Duca Borso l'Investitura, comprendendovi pure nominatamente la Città di Comacchio.

Massimiliano I. ad Ercole I. del 1494. e dipoi ad Alfonso I. dell'Anno 1509.

Carlo V. ad Alfonso I. del 1526., e quindi ad Ercole II. Duca di Ferrara l'Anno 1535.

Ferdinando I. ad Ercole II. l'Anno 1558., e poscia anche ad Alfonso II. l'Anno 1560

Massimiliano II. ad Alfonso II. del 1565.

Ridolfo II. ad Alfonso II. del 1577., & in tutte si legge espresso Comacchio.

Contandosi dunque tante Cesaree Investiture, e almeno ducento quaranta quattro anni di Possesso continuato, e non interrotto, dalla prima Investitura di Carlo IV. fino al Duca Alfonso II. o sia d'anni 273. se computiamo dall'Anno 1325., in cui Comacchio ritornò alla Casa d'Este; certo, che non ci è necessità di ricorrere alla Donazione fatta ad Ottone d'Este, non già per abbandonarla, ma per non pescare nell'Antichità, e per venire alle strette; mentre sendo la Chiesa Romana soggetta alla Prescrizione Centenaria, ora che quasi è triplicata, io non vedo che resti alla medesima luogo alcuno di contendere, e di pretendere quel Dominio, che prima della violenta occupazione, non può mostrare di aver mai avuto; o avuto, che l'avesse, l'avrebbe con tanto intervallo di tempo, e replicazione di atti contrarj all' allegato Dominio, assolutamente perduto.

Nè vale il dire, che dette Investiture sono state clandestine, e senza saputa della S. Sede, perchè oltre all' essere certo, che nella Centenaria non occorre provare la scienza, essendo che questa in tanto tempo si presume: l'atto di concedere le Investiture, massime in tante volte, quante sono le sopraccitate con la serie quasi di 300. anni, è sì solenne, e strepitoso, che senza affettazione non se ne può negare la scienza ne' Pontefici, che devono supponersi ragguagliati da' suoi Nunzj, che mantengono alla Corte Imperiale.

Sicchè

Sicchè a difesa dell'Imperio,e conseguentemente anche a re-integrazione della Serenifs.Casa d'Este,milita per appunto la Massima del Sac. Collegio de gli Eminentifs. Cardinali nella loro Lettera indirizzata a S. M. Ces. dell'Anno cadente sotto li 12. del passato Agosto,espressa con queste formali parole; *Nam nisi longa possessio,& antiquæ,& repetitæ pactiones,& publica Documenta, jura,& rationes Ecclesiæ communiant, atque consolident: qui demum Principatus, aut quæ Regna consistent? Non alio certe Jure, quam quo Ditio Ecclesiæ temporis diuturnitate ac publicis Fœderibus constabilita;* poichè da quanto si è detto, consta in fatti tutto l'opposito. Il possesso è sempre stato de gl'Imperatori, o de' suoi Vassalli, e replicate le Investiture di quelli a questi per centinaia d'anni, laddove le Donazioni della Chiesa, quanto a Comacchio, sono sempre restate senza effetto, nè la Chiesa è mai entrata in possesso, se non quando, per valermi delle parole di Gio: Palazzi nella Vita di Clemente VIII., *Cardinalis Bandinus Comaclum occupavit, reclamante Rodulfo Imperatore, suæ Ditionis Civitatem a Pontificiis occupari;* come appare anche da Lettera del medesimo Imperatore al Sig. Duca Cesare sotto li 24. Novembre 1598., in cui si maravigliò molto del Duca, che avesse acconsentito alla Cessione di un Feudo attinente al Sac. Rom. Imp. col dimandargliene conto, soggiungendo nel fine della Lettera: *Nos enim quod nostri est officii, ut Imperio quod debetur restituatur, prætermittere nequaquam possumus*; & il Duca si giustificò con rappresentare a S. M. Ces. la violenza usatagli, a cui non aveva forza d'opponersi, e per cui fu costretto ad abbandonare bensì, ma non mai a cedere Comacchio. E sebbene Ridolfo distratto dalla Guerra col Turco, e senza forze in Italia, stimò di non dover' entrare allora in impegno contro la Chiesa per ricuperarlo, non per questo però restò egli spogliato della sua Sovranità; sì perchè non v'è tempo, nè modo, o fatto alcuno del Vassallo, che vaglia a pregiudicare alla Sovranità di Cesare, sì perch' egli, e suoi Successori fino al Regnante oggidì gloriosissimo Imperatore **GIUSEPPE I.** sonosi mantenuti nel suo primiero possesso col concederne l'Investiture a' suoi antichi Vassalli.

Nè la Chiesa dalla occupazione può contar tempo a mantenersene in possesso nè meno contro il Vassallo, non che contro l'Imperio, essendo evidente, che le Proteste, e i richiami fatti varie volte sì da gli Augusti, come da gli Estensi per cagion di Co-

macchio,

macchio, con aver' anche publicate le Ragioni loro, hanno escluso ogni principio e corso di Prescrizione in favore della Camera Apostolica.

Quanto poi a quello, che si soggiunge di patti, e convenzioni, non ve n'è alcuna al proposito, di cui si tratta, come diremo; e qualunque vi siano, non possono essere contrarie al Diritto dell' Imperatore, a cui tanto più crescerebbe il titolo di ricuperare il Feudo, quando che fosse stato dal suo Vassallo senza lui permissione ceduto ad altri; ed ora maggiormente cresce il detto titolo, perchè egli non solo non vi consentì, ma anzi replicatamente reclamò.

Ma che più? se gli Estensi hanno tanti anni posseduto Comacchio, com'è incontrastabile, senza che abbia mai loro data Investitura la Chiesa: non poteasi perciò agere alla Devoluzione, & occupare il Possesso con l'Armi, nè a pregiudizio dell'Interesse di Cesare, nè del Vassallo.

Quì rispondono i Scrittori della S. Sede, che Comacchio era del Distretto di Ferrara, e che perciò, come luogo miserabile, e di pochi Pescatori, non degno di particolare menzione, si comprendeva nelle Bolle del Vicariato, o nelle Investiture di Ferrara concesse a gli Estensi. Ma come può essere del Distretto, & inviscerato come la medesima cosa in Ferrara, se le Donazioni di Lodovico, d'Ottone, e d'altri le portano come due Città l'una distinta dall'altra: ivi: *Ferrariam, Comaclum* &c., al rango delle altre Città dell'Esarcato?

In oltre se fosse vero, che Giovanni VIII. avesse appoggiata la cura del Ducato di Comacchio a Stefano Vescovo, come si recita nella supposta Lettera a Berengario: come poi potrebbe dirsi, che fosse soggetto a Ferrara, o del suo Distretto, mentre sarebbe constituito in differente, e separato Governo?

Ma che non sia del Distretto di Ferrara, è più che liquido. Primo, perchè la Bolla Bonifaziana fatta per lo libero comerzio de' Beni Livellarii Ecclesiastici nel Ferrarese, non ha luogo in Comacchio, nè i Comacchiesi se ne ponno servire.

Secondo, se fosse vero, che molti Papi avessero confermato Comacchio alla Chiesa di Ravenna prima del Vicariato di Ferrara concesso a gli Estensi, e che anche dopo del 1472. li 21. Maggio glielo confirmasse (sempre però inutilmente quanto all' effetto) Si-

to) Sisto IV., che più amplamente de' suoi Predecessori aveva prorogato il Vicariato al Duca Ercole Primo: è ben'evidente argomento, che Comacchio non era Distretto di Ferrara, perchè sarebbe stato un levarlo alla Chiesa di Ravenna, nel dare dappoi senza alcuna riserva, o eccezione in Vicariato Ferrara a gli Estensi; e poi nel confirmare alla detta Chiesa Comacchio dopo la Bolla del Vicariato, sarebbe stato uno smembrarlo a gli Estensi, cui sarebbe stato concesso sotto titolo di Distretto di Ferrara. Tutte dissonanze, & inconvenienze, che per salvare gli atti dalle contradizioni, chiaramente dimostrano, che da' Pontefici stessi è sempre stato tenuto Comacchio per luogo totalmente distinto, e separato da Ferrara.

Dissi *sempre però inutilmente quanto all' effetto*, perchè ciò che sia di dette Confirmazioni, fatte alla Chiesa di Ravenna, la verità è, che la Chiesa di Ravenna, o non ha mai goduto Comacchio, nè sopra d'esso esercitato alcun'atto di Giurisdizion temporale, sempre posseduto o da gl'Imperatori, o da gli Estensi, o da' Polentani, o stato in libertà del Popolo; o se il godette mai per qualche tempo, ciò fu solamente in vigore delle Cesaree Concessioni, cessate le quali in loro favore, cessò anche il loro Gius, e governo in quella Città. Che se fosse diversamente, e le Concessioni avessero avuto il suo effetto, o il suo continuato effetto mercè d'una ragione irrevocabile, che non si fosse potuta levar loro da gl'Imperatori; quegli Arcivescovi, che fecero tanto strepito di liti per riavere Argenta, come appare presso il *Decio Cons.* 341. e presso il *Ruin. cons.* 35. *lib.* 1., ne avrebbero fatte maggiori per riavere Comacchio, luogo assai più rilevante, & onorevole d'Argenta; e nel vederselo levare per darlo a gli Estensi, se ne sarebbero aspramente doluti, e lamentati. Se il Vescovo di Bologna impugnò la dismembrazione di Cento, e della Pieve fatta da Papa Alessandro VI., allorchè trasferì i detti due Luoghi negli Estensi, a maggior ragione averebbe reclamato l'Arcivescovo di Ravenna per ripetere Comacchio, che sarebbe stato conceduto ad altri, benchè solo implicitamente sotto qualità di pertinenza nel Vicariato di Ferrara.

Terzo, perchè la Sereniss. Casa d'Este ha sempre rilevata Ferrara, e Comacchio con differenti Investiture, o siano Concessioni; quella dalla Chiesa, e questo dall'Imperio; onde perciò de-

vono

vono necessariamente considerarsi per giurisdizioni separate, e totalmente distinte, una indipendente dall'altra.

Quarto, perchè non potendosi negare, come si è detto, la scienza de' Pontefici delle Investiture prese per gli Estensi dall' Imperio, nel corso almeno di 250. e più anni, è certo, che i Pontefici se ne sarebbero altamente risentiti, se avessero creduto Comacchio compreso nel Distretto di Ferrara, o altrimenti spettante alla S. Sede. E Giulio II. Leone X. e Clemente VII. con più giusti pretesti degl' inventati contro la Casa d'Este avrebbero potuto confiscare gli Stati Ecclesiastici al Duca Alfonso I., mentre l'atto d'intervertere il Dominio del Sovrano, col riconoscere un' altro, è delitto, che porta la pena della confiscazione de' Feudi, il che non avendo fatto nissun Pontefice, nè meno i sopranominati, che cercavano tutti i mezzi per disperdere la Casa d'Este, è ben segno incontrastabile, che non hanno mai riconosciuto Comacchio per ragione della Chiesa.

Quinto, perchè i Duchi di Ferrara ne' publici loro Editti, e Chirografi, s'inscrivevano Duchi di Ferrara, Modana, Reggio &c. e Signori di Comacchio: titolo, che dimostra diversità di Signoria da i Ducati antecedentemente nominati.

Sesto, perchè nelle Bolle del Vicariato sono stati espressi molti Luoghi, e ben minuti del Distretto, e non mai Comacchio, che essendo Città, non già di Pescatori, ma di Persone civili col suo Vescovo, doveva essere il primo, com' era il più riguardevole, a nominarsi, se fosse stato di quel Distretto.

Settimo, perchè in Comacchio vi è la sua Comunità ben cospicua, che sempre si è regolata indipendentemente da i Magistrati della Comunità Ferrarese, nè si può mostrare, che la Città di Ferrara le abbia mai comandato, nè l'abbia quotizata in alcun comparto, o occasione, come dovrebbe essere seguito, se fosse di suo Distretto.

Da quello però, che altre volte è stato allegato per parte della stessa S. Sede, e publicato ancora per via delle stampe, non si sarebbe mai creduto, che Ella avesse posto in controversia il Dominio di Cesare in Comacchio, dopo aver' essa francamente asserito, che nella Concordia Faentina non fu fatta menzione di Comacchio, come nè meno fu nel Monitorio di Clemente VIII. premesso di brevi giorni alla sua affrettata, e precipitata senten-

 za, ap-

za, appostatamente per non irritare la Maestà dell'Imperatore, ma che se ne formò sopra la sua cessione scrittura a parte, consignata al Card. Pietro Aldobrandino con fede di abbruciarla, dopo che l'Armi Papali fossero entrate in Comacchio. Io non credo, che ciò sia vero; ma quand'anche fosse, non può pregiudicare al Sovrano. In ogni caso, quanto sia al nostro proposito, quel racconto dimostra, che la S. Sede s'approfittò in quella occasione di Comacchio, con scienza, e conscienza, che fosse dell'Imperio.

In confirmazione di quanto si è detto, è molto da riflettersi, che non essendo mai stato in alcuna Bolla *in Cœna Domini* al Can. 20. nominato *Comacchio*, solo vi fu aggiunto, alcuni anni dopo l'occupazione, da Paolo V. Successore di Clemente VIII. significando, questa diversità essere proceduta, perchè prima Comacchio non era tenuto per cosa della Chiesa, ma che poi dopo occupato fu annoverato fra le altre Città della S. Sede, poco giovando il dire, che per l'avanti non fosse nominato, perchè intendevasi compreso sotto il Principato di Ferrara, ma che poi ricaduto in potere della Chiesa, fu con ragione nominatamente inserito nella Bolla; perchè dato, che Comacchio fosse stato unito al Principato di Ferrara, sarebbe tale, quale era, ritornato alla Chiesa senz' altra disunione, o separazione; sicchè se prima non se ne faceva nominazione, meno dovevasene far dopo per la stessa ragione dell'unione, altrimenti sarebbe convenuto aggiungere alla Bolla Melara, Codegoro, e tanti altri Luoghi, che erano inclusi nel Principato di Ferrara.

Resta a rispondere ad alcune difficultà, che vengono opposte, dal di cui scioglimento tanto più si spera doversi confirmare la verità del nostro assunto. Si dice, che Rinaldo, Obizo, e Nicolò Marchesi d'Este furono, per gravissimi delitti, particolarmente per avere occupato Comacchio, scomunicati da Papa Giovanni XXII., da cui rimessi in grazia dopo aver riconosciuti i suoi errori, ottennero l'Anno 1332. in Vicariato Ferrara con tutto il suo Territorio (nel quale si camina col supposto, o sia col ritrovato, che vi fosse compreso Comacchio) per anni dieci con un'annuo Censo di 10. mila Fiorini d'oro. Ma non sussiste il supposto, al cui fine si racconta l'Istoria. Non fu per Comacchio la controversia; ma per Ferrara, e per Argenta. Lo dimostrano le Bolle, e Documenti.

S'addu-

S'adduce la Descrizione de' confini fatta da Enrico VI. ove si dice: *Jurisdictionem, seù districtum in Civitate Ferrariæ, & extra Civitatem à Mari usque ad Tartarum; item usque ad medium portus Laureti: Item Comaclum cum suo Comitatu; ex alio latere Padi usque ad Fossam de Bosia;* con altre parole, che susseguono. Ma o che l'autorità Imperiale era legitima tanto rispetto a Ferrara, che a Comacchio, o nò: Se era legitima: Ecco verificato il nostro assunto; se non era legitima, dunque non può far stato, e sebbene nel giorno della sua Coronazione in Roma avanti la Porta di S. Pietro giurò di conservare fedelmente la Chiesa, e le sue ragioni, di far giustizia, e di restituire intiero il Patrimonio di S. Pietro; una tale dichiarazione però, ò protesta così in genere, o non valeva per riportare alla Chiesa alcuna ragione sopra Comacchio, quando in specie non fosse stata altronde liquidata, o non valeva per stabilire ciò, che averebbe nullamente ordinato, in caso, che non avesse avuta autorità di farne disposizione.

Tanto è però lontano, che il sudetto Decreto mostri l'unione, che più tosto fa vedere il contrario, mentre essendo concepito in barbaro latino proprio dell' infelicità di quel Secolo, per la dizione *Item* repetitiva delle antecedenti con tutte le sue qualità, e circostanze, nelle due parole *Item Comaclum* deve intendersi di mezzo la dizione *usq;* la quale si legge ne' termini, e periodi precedenti, & anche ne' susseguenti, che sta esclusiva, e separatamente dal Territorio confinato. Altrimenti se Comacchio fosse stato compreso nel Distretto Ferrarese, avrebbe quell' Imperatore enunciati i confini, che erano tra Ravenna e Comacchio dalla banda del mare: il che non avendo egli fatto, mostra bene, che tenne Comacchio, non per giurisdizion di Ferrara, ma per cosa esclusa dal Distretto Ferrarese, cioè per confine, e non per parte del Dominio di Ferrara.

E che ciò sia vero, si prova più chiaramente nelle altre parole, che seguono dopo, nel dichiararsi, essere de' Ferraresi: *Omnia Jura, & consuetudines, quas hactenus intra prænominatos terminos habuerunt*. Oltre di che è certo, che i Ferraresi non entravano nel Territorio di Comacchio, che era stato da Federico I. padre d'Enrico statuito in un circondario molto diverso da Ferrara, e che verificato a' nomi oggidì correnti, più tosto si deve detrarre di molto a ciò, che si pensa Ferrara avere di giurisdizione, come dimostra il

Ferri nella detta sua Istoria di Comacchio, al Cap.25. lib. 2.

Ma per chiarirsi maggiormente, che Comacchio nulla aveva che fare con Ferrara, anche per testimonio d'altri Imperatori, si osservi un Diploma d'Enrico V. del 1111. accennato dal *Conrig. de Fin. Imp. lib. 1. cap.* 10. dove quell'Imperatore nomina non solo per Popoli distinti, ma anche per Popoli Sudditi dell'Imperio i *Ferraresi*, i *Ravennati*, e i *Comacchiesi*. Il sudetto Federico I. in un suo Privilegio del 1177. conservato nell'Archivio Estense conferma al Monastero della Pomposa tutti i Beni da esso posseduti *infra Comitatus Comaclensem, Ferrariensem, Mutinensem* &c. Parimenti in altri due Privilegi conservati nel medesimo Archivio, l'uno del già riferito Enrico VI. dato del 1195. (cioè quattro anni dopo il decantato del 1191.) e l'altro di Federico II. del 1220. si leggono le seguenti parole: *Ipsam itaque Insulam Pomposiam ab omni infestatione omnium mortalium, præcipue Comaclensium, Ferrariensium, & Ravennatensium liberam, & inconcussam, & stabili fruentem quiete permanere statuimus*. Dal che si vede quanto sia lontano, che Enrico VI. considerasse per un Dominio e Distretto medesimo Ferrara, e Comacchio.

Ci sono pure altre memorie, che trattando de' confini de' Ferraresi, dicono, che dalla parte d'Oriente arrivano fino al confine d'*Argenta, di Comacchio, e della Pomposa;* e vi potiamo aggiungere un registro del vecchio Cardinale Ippolito d'Este, dove sono descritti i confini del Ferrarese a C. 134. nel seguente modo: *I confini del Ferrarese sono gl'Infrascritti: verso l'oriente i confini d'Argentesi, Ravennati, Comacchiesi, il Monistero di Pomposa mediante il Fiume Goro*.

Nè questa identità di Distretto può cavarsi dagli asserti Privilegj Manuscritti di Ferrara in un' Instrumento di Pace seguita tra i Ravennati, e Ferraresi dell'Anno 1200. all'Articolo, che *Commune Ferrariæ debet habere in Civitate Comacli omnem illam Jurisdictionem, & rationem, quam retro ante inceptam primam Guerram habuerunt;* perchè prima conviene esibire i detti Privilegi; indi mostrare, che giurisdizione vi avevano i Ferraresi avanti la prima guerra; e poi nominandosi Comacchio per Città, tanto basta per far conoscere, che non era Distretto di Ferrara, perchè una Città non può essere Distretto di un'altra. Può ben darsi che una Città più potente abbia Dominio, & imperio sopra altre, (co-

me ave-

me aveva Roma sopra le Città soggette alla Repubblica Romana) ma non per questo le Città soggette ponno dirsi Distretto delle Dominanti; in modo che una venga sotto il nome dell'altra. Inoltre se fu lasciato qualche diritto a'Ravennati:perchè più tosto si deve chiamare Distretto di Ferrara, che di Ravenna? Ma nè dell'una, nè dell'altra; come si è detto, perchè le Città, che contendono sopra di un'altra non ponno fare alcun patto fra loro, che sia di pregiudizio alle ragioni dell'Imperio; e poi queste medesime Guerre e Paci fanno conoscere, che allora quelle Città non erano possedute dal Sommo Pontefice, godendo in effetto la Libertà concessa dall'Imperatore nella famosa Pace di Costanza.

Meno può dedursi dalla visita, e relazione di Comacchio fatta dal Cardinal Anglico del 1372. che Comacchio fosse sotto Ferrara; perchè più tosto mostra separazione di Territorio. E poi, che cosa si può dedurre di qui? Una visita fatta da un Ministro *inscio Cæsare seù Domino Civitatis* non può fare alcun stato.

Che poi ne' Libri Censuali della Camera Apostolica, per quanto si dice, sia stato notato, che il Duca Ercole I. due o tre volte pagò il Censo alla medesima Camera *uti in Civitate Ferrariæ, & in nonnullis aliis Civitatibus, Terris, & locis pro S. Romana Ecclesia Vicarius*, e che il medesimo Duca fu in quell'occasione enunziato *Ferrariæ Dux, & in nonnullis aliis Civitatibus &c. Vicarius Generalis*, dalle quali parole per verificare il numero plurale: *In nonnullis aliis Civitatibus*, supposta Adria per una, costì s'inferisce, adunque l'altra è *Comacchio*, quasi che Adria fosse stata altrevolte da' Pontefici concessa a gli Estensi, il che mai per sogno avvenne; niuna però di dette enunziative, o asserzioni fa alcun caso, nè dubbio; perchè quanto a quello, che è notato ne' libri, sarebbe ben cosa nuova, che lo Scritturale, o Ragionato notando, come più gli piace, dovesse fare determinazioni di Stati, e decidere della loro qualità, e portare colla Scrittura vantaggio al suo Principe, nè si mostrerà, che a quegli Atti sia stato mai presente il Duca Ercole I. o alcun suo Procuratore, che avesse Mandato d'acconsentire alla detta enunziativa.

Ma in ogni caso queste sono cose leggierissime, e che niente servono a qualificare un Feudo, per averne la sua devoluzione. Per giungere a questo, altro vi vuole, che parole generali, & enunziative, massime a pregiudizio dell'Imperatore, che ne ha

per

per Secoli spedite le sue Investiture speziali, e ben chiare.

Circa poi le convenzioni stabilite per parte del Duca Ercole II. con Paolo III., basta per mettere a terra tutte le pretensioni, & illazioni, che vuol trarne la Chiesa, il ricordare, che a bella posta è stata tralasciata dall'Autore della Lettera una Clausola modificativa, e restrittiva de i Capitoli di Paolo III., la qual sola distrugge tutto il suo assunto. Il Capitolo da lui riferito è questo: che il Papa investisce il Duca Ercole *de omnibus Juribus Sedi Apostolicæ pertinentibus in quibuscunq; Civitatibus, & locis per eundem Dominum Ducem possessis*. Ma le parole vere, ed intere di quel Capitolo son queste: *De omnibus juribus præfatæ Sedi Apostolicæ competentibus, & non aliter, in quibuscunque Civitatibus, & locis per eundem Ducem possessis*. Questa sola clausola *Et non aliter* [posto ancora, che quì si parlasse di Comacchio, come va sognando l'Autore della Lettera] toglie ogni fondamento di discorso, mentre lascia la cosa in termine, che la Chiesa non può pretendere alcuna ragione sopra Comacchio, se altronde non la giustifica.

Se poi parliamo della rinunzia, che fece il Duca Alfonso I. del Gius di fabbricar Sale in Comacchio, per liberarsi dalle vessazioni di chi cercava ogni pretesto colorato per ispogliarlo di Ferrara: da ciò nè meno può la Chiesa cavare alcun' argomento di Sovranità; perchè oltre che l'atto della rinunzia fu estorto a forza di Scomuniche, e minaccie d'Armi, la pretensione del Papa non era per Diritto sopra Comacchio, o per contravenzione del Duca alle leggi Feudali, conforme le parole riferite dal Giovio nella Vita d'Alfonso, ivi: *Contra leges inter Pontifices & Atestinos*, le quali non sono proprio sentimento dell'Autore, ma relative de' Capi di Reato formati contro il Duca da Giulio II., al cui sentimento non doveva, nè deve stare l'Imperatore, ma solo per lo pregiudizio, che dalla fabbrica risultava alle Saline di Cervia.

Nell'Anno 1399. i Signori Veneziani, mossa guerra a Nicolò d'Este Marchese di Ferrara, lo costrinsero a promettere di non fabbricar Sale in tutto il Territorio di Comacchio, come può leggersi presso il Sabellico, il Doglioni, & altri Storici. Ora restituita poi Cervia da i Signori Veneziani alla S. Sede, pretese Giulio II. di avere la medesima osservanza dal Duca Alfonso I. Non per questo però il Duca si quietava, e dicendo sua ragione si offerì sin

pronto

pronto di ſtare al giudizio de' Camerali di Roma, come atteſta il Giovio nella Vita del detto Alfonſo. Ma non ceſſando la Camera Apoſtolica di travagliare il Duca, ſenza dare orecchio alle di lui ragioni, in fine il Duca per levarſi d'attorno la guerra, s'induſſe a rinunziarvi ſotto Leone X., ma però ſenza riconoſcere il preteſo diretto Dominio della S.Sede ſopra quella Città; anzi ne' Capitoli poi ſtabiliti con Adriano VI. promiſe di non fabbricar Sale, non ſolo in Comacchio, ma nè anche in qualſiſia altro luogo del ſuo Stato. Verificato dunque il fatto, come è nella eſpreſſa maniera, chi non vede, che da quello non può dedurſi alcuna conſeguenza di Sovranità alla S. Sede? Le proteſte fatte dal Duca per teſtimonianza del Guicciardini l'eſcludono; e l'accordo co' Signori Veneziani non importava loro alcun Diritto ſopra Comacchio, e così nè meno al Pontefice, che pretendeva di ſubentrare nelle condizioni di quelli. E ſe la promeſſa del Duca di non fabbricar Sale in Comacchio, nè in alcun luogo de' ſuoi Stati, non poteva dare al Pontefice vantaggio di Sovranità in Modana, e ne gli altri Stati, che la Caſa d'Eſte rilevava dall' Imperio, non v'è ragione peculiare, per cui glielo debba dare ſopra Comacchio, che quanto gli altri Stati riconoſceva il Duca da Ceſare.

In fine non può far pruova il dire, che Comacchio ſi reggeſſe con lo Statuto di Ferrara; perchè valendoſi del medeſimo altri Stati Imperiali, poſſeduti dalla Caſa d'Eſte, non ſi può inferire, ch'eſſi per queſto abbiano alcuna dipendenza diſtrittuale da Ferrara, e molto meno che ſiano Stati Pontificii.

Dal detto ſin quì riſulta la riſpoſta alle oppoſizioni, che vengono allegate contro le Inveſtiture ſopraccennate. Che Carlo IV., e Sigiſmondo non poſſano aver fatte le Inveſtiture di Comacchio, perchè tutti due donarono alla Chieſa l'Eſarcato, non è d'alcuna rilevanza; perchè non occorre divinare, o dubitare, ove ſono gl'Inſtrumenti, d'onde appare, come ſi è detto, che ciaſcun d'eſſi chiaramente conceſſe Comacchio a gli Eſtenſi, non oſtanti le Conferme, che ſi pretendono fatte da loro alla Chieſa, le quali per non avere alcuna individual menzione di Comacchio, non hanno per conſeguenza alcuna forza d'abbattere le Donazioni o Inveſtiture fatte a gli Eſtenſi con ſpeziale e chiara menzione di quella Città. E in quanto a quelle di Ridolfo I. ed altre antecedenti, che ſi allegano dalla Camera Apoſtolica (dato che foſſero

vere)

vere) non ebbero effetto per Comacchio, e ciò si deduce ancora da gli stessi Atti di Carlo IV. e di Sigismondo, mentre coll'investirne la Casa d'Este fecero conoscere, che riguardavano Comacchio unicamente per Città Imperiale.

Che l'Investitura di Carlo V. fosse solo per Modana, Reggio, Carpi, e Rubbiera per testimonianza di Gioanni Etropio, a segno di redarguire di falso l'Instrumento che s'allega, questa è eccezione troppo ardita, & avanzata, che si smentisce con l'esibizione dello stesso Instrumento, repetito distesamente nelle Investiture de gl'Imperatori Successori d'uno in un'altro giusta il solito della Cancellaria Imperiale. L'Etropio si spiegò di Modana, Reggio, Rubbiera, e Carpi, come di membri principali contenuti nella petizione, e nella concessione delle Investiture, ma non le negò già rispetto ad altri luoghi.

Quanto alle altre, delle quali s'allega l'implicanza sul supposto, che i Duchi di Ferrara pigliassero da' Pontefici l'Investitura di Comacchio in virtù di quella generalità: *De omnibus Juribus in quibuscunq; Civitatibus* &c., che si leggono nelle Capitulazioni con Paolo III., o di quelle che sono gratuitamente notate ne' Libri della Camera Apostolica: già si è risposto di sopra amplissimamente, e sarebbe ben nuovo, che parole generali, dubbiose, & incerte si dovessero a forza di raziozinio tirare a levar di mezzo le Investiture Imperiali, specifiche, certe, & indubitate.

Che poi le Investiture fatte ad Alfonso II., & a Cesare, non contenghino Comacchio, i suoi Instrumenti mostrano apertamente il contrario. E questi, con gli altri Recapiti, ad ogni piacere, e cenno, si faranno prontamente vedere in Tribunali competenti per lo desiderio, che si ha di esporre in faccia al Mondo la Verità, e di conseguire quello, che è unicamente dovuto ne' termini del giusto.

Sento motivarsi nella Lettera de gli Eminentissimi Signori Cardinali certi patti, e convenzioni, specificate forse dall'Autore della Scrittura con ricordarci la Concordia Pisana. Qualunque però sia quella Convenzione di Pisa, egli è certissimo, ch'essa non può pregiudicare al Diritto di Cesare, & intervertere il suo alto Dominio in Comacchio. Ma per soddisfare più propriamente all'oggetto, anche a giustificazione d'altri, è d'avvertirsi, che non potendo i Serenissimi Estensi, spogliati indebitamente di Comacchio

chio, proporre senza minaccia di nota di sacrilegio le ragioni Imperiali in Roma per averne la restituzione, s'appigliarono all' estremo meno disgradevole alla Corte di Roma di dimandare le Valli, come allodiali, assieme con i frutti decorsi dall'Invasione, e dalla lite contestata, che fu poco dopo lo spoglio. S'opposero i Camerali di Roma col dire, che le Valli non erano altrimenti allodiali, ma *de regalibus*, come constituite dall' acque del Mare, da essi Camerali allora pretese del Patrimonio del Principe, con altre ragioni, che si veggono presso il *Card. de Luca disc. 2. e 3. de regalib.*

La faccenda stette pendente per lo spazio di circa 64. anni senza veruna conclusione, quando per frapposizione del Re Cristianissimo seguì la sudetta allegata Concordia di Pisa, in cui il Papa *si accollò il Monte Estense ascendente a Scudi 300. mila in circa con li commodi, & incommodi &c. assieme con i frutti sino ad ora decorsi, e non pagati, ascendenti alla somma di Scudi 50. mila più, o meno, col dare in oltre a S. A. un Palazzo in Roma di valore in circa di Scudi 40. mila*, a condizione, che sopra di ciò se ne dovesse formare opportuno, e legitimo Instrumento dalla Serenifs. Signora Duchessa Laura come Madre, e Tutrice del Serenifs. Signor Duca Francesco II. lei Figliuolo Infante, con promessa di farlo ratificare al Sig. Duca medesimo subito uscito di pupillare età.

Ecco il gran vantaggio, che sopra l'Idea d'ogni pensiero riportò la Serenifs. Casa d'Este al giudizio dello Scrittore, il quale, se meglio avesse scandagliate le ragioni ne' termini d'allodialità, in cui si discorrevano, e saputo misurare la Grandezza della Casa d'Este, avrebbe benissimo riconosciuto essere la somma di Scudi 390. mila una menomezza rispetto a quelle, e un niente rispetto a questa. Io non avrei perciò creduto mai, che il Sommo Pontefice Alessandro VII. avesse fatta segreta protesta contro l'accordo, se lo Scrittore non me lo avefse accertato. Più giustamente la fece la Serenifs. Signora Duchesa Laura, che conoscendo benissimo lo grande scapito della Casa, e non potendo per l'altra parte opporsi al progetto o per non concitare lo sdegno del Real Mediatore, o per carpire quello, che si poteva dalle mani d'un sì potente avversario, immediatamente dopo dell'Instrumento con provida, e solenne dichiarazione protestò salve le ragioni del Sig. Duca suo Figlio, il quale nè meno volle mai approvare quel-

la pretesa Concordia per motivo di troppa enorme lesione.

In fatti, o che le Valli erano veramente allodiali, & in questo caso la Transazione è enormissimamente lesiva, perchè oltre la proprietà si calcolavano almeno giustamente sopra tre Millioni di Scudi i frutti sin' a quel tempo indebitamente percetti dalla Camera di Roma.

Se poi si considerano *de regalibus*, posto che l' alto Dominio di Comacchio s'aspetti (siccome in fatti s'aspetta) all' Imperatore, e l'utile a gli Estensi: tanto, e tanto ne proviene l'istessa crudelissima lesione, solo riguardo a' frutti di più di cento anni.

Sino a tanto dunque, che sul fondamento della forza fu supposta la Sovranità di Comacchio presso la S. Sede, nel dubbio se le Valli fossero allodiali, o *de regalibus*, l' accordo poteva dirsi meno lesivo. Ma constando, che le Valli sono indubitatamente de' Serenissimi Estensi o in qualità d'allodio, o in ragione di Dominio giurisdizionale: la transazione si fa manifestamente di tale, e tanta lesione, che oramai troppo conviene pareggiare chi si deve con dovuta uguaglianza, e giustizia commutativa, in virtù della quale tanto si deve rendere, quanto si è avuto. E giacchè, anche secondo il sentimento, e la Protesta di Roma, non sussiste la sudetta Convenzione Pisana, chiara cosa è, che aggiunti i frutti decorsi dopo d'essa insino all' Anno presente, & accumolati colla quantità detta di sopra, ascende il credito della Sereniss. Casa d'Este per esse Valli a più di quattro Millioni di Scudi Romani, che la Camera Apostolica è tenuta con tutta giustizia a rifondere.

E se il Sommo Pontefice in occasione della citata pretesa Concordia concedette alla Serenissima Casa *il Juspatronato della Badia della Pomposa, e della Pieve di Bondeno con facoltà di poter' a quelle liberamente presentare, ancorchè vacassero in Curia* (il che seguì per capo separato) oltre che ciò fu un donare quello, che non si poteva vendere, i detti Juspatronati s'aspettavano alla Casa d'Este per antichissime ragioni, e però come tali furono riservati *al Sig. Duca Cesare, & a' suoi Eredi*, e Successori, così universali, come singolari, anche nella Concordia Faentina al Capitolo 7., benchè poi a pretesto, che fossero vacati in Curia, se gli appropriasse dopo alcuni anni la Camera Apostolica, interesse della quale sempre fu il diminuire, o annientare quel poco, che aveano potuto salvare gli Estensi nella loro deplorabile disavventura.

E ciò, come ho detto, serve per giustificare la Serenifs. Casa d'Este; poichè nel resto, quanto sia con l'Imperatore, e rispetto al suo Diritto, niente ha che fare la detta Concordia. Tanto maggiormente, perchè nell' accordo non è stata ceduta alcuna Sovranità, che non si poteva cedere, e che non può intendersi ceduta per qualsisia parola, e formole generali generalissime, & universali.

Vedo, che nella Scrittura si esaggera la Pendenza delle Valli di Canevè, e di Belbosco, come attentate contro la detta pretesa Concordia Pisana. Io certamente non capisco il fondamento, perchè non so, che abbia che fare l'una con l'altra. Le Valli di Canevè, e di Belbosco sono nel Ferrarese, e fuori delle Valli di Comacchio, e perciò la sudetta Concordia (se pure si dovesse osservare) non impedisce, nè deve impedire per ragione, che risulti da quella, il migliorare le Valli Ducali, che sono altrove. Voglio ben credere, che i Camerali di Roma, & anche qualche particolare, proccurino di ruinare le dette Valli, e di farle ammunire, per non sminuire essi di lucro, ma non già per ragione, che abbiano d'impedirle.

In sostanza uno non ha relazione con l'altro, e ciò non è materia della presente indagine.

Spiegato ciò che importa rispetto a Comacchio, resta l'inutile Critica fatta contro il Pigna, col fine non pertinente di diminuire l'antichità, e condizione della Serenissima Casa d'Este. Io veramente non voglio per ora assumere la difesa del Pigna, nè meno entrare nella Genealogia di questa gran Casa, che celebrata da' più sublimi Poeti, esaltata dalle penne de' migliori Istorici, e sempre riputata da gli stessi Cesari d'antichissima nobiltà, siccome è superiore alla critica dell'Autor della Lettera, così non ha bisogno di essere illustrata da alcuno. Ciò, che sia delle opinioni, che corrono della sua Origine, attribuendola altri ad Azio Romano, altri ad Ateste venuto con Antenore di Troia, che fondò il Castello detto dal suo nome *Ateste*, poi nominato *Este*: egli è certo, che l'una, e l'altra s'unisce a manifestare il suo nobile, e Signorile lignaggio d'una antichità troppo distinta; onde il Vescovo Giovio nella Vita d'Alfonso I. costantemente asserì, essere l'Estense fra tutte quelle Famiglie, che hanno posseduto signoria in Italia, la più nobile, la più antica, la più gloriosa, e fortunata,

che sia per la sua non mai interrotta Successione in Principati, e Dominii.

Dello stesso sentimento è Fr. Leandro Alberti nella sua Descrizione dell'Italia, ove scrive, che gli Estensi furono creati Marchesi di Scorsia, e d'Este, dall'Imperatore Carlo Grosso l'Anno 881. Riferisce pur'anche il Sigonio uno de' più dotti, ed accreditati Istorici: *de Reg. Italiæ* al lib. 6. all'Anno 896. di Sigifredo d'Este, come segue: *Quod multò verò memorabilius est, Sigifredus Comes, qui ab Atestinis Principibus genus ducebat, ex agro Lucensi, ubi aliquandiù fuerat, in Regiensem migravit*, e poco più abbasso: *Hic Filios tres genuit Sigifredum, Athonem, & Gerardum, quorum Atho genus Mathildis Comitis procreavit, cujus post crebra mentio fiet, & Marchionum Atestinorum, qui in hunc usque diem maximę in Italia potentiæ, atque auctoritatis fuerunt*. Ora se Sigiberto, che venne di Lucca, era Principe dell'Anno 896., e discendeva da altri Principi d'Este, ogniuno ben vede, se la grandezza di questa Casa possa restringersi a 600. anni, & all'essere di Cittadina Padovana. Nè si può detraere all'autorità del Sigonio, col dire, che egli per essere Suddito della Serenifs. Casa, si lasciò sedurre dal Pigna. Il Sigonio, Uomo quanto mai si fosse a' suoi tempi letterato, e sincero, non era capace per aderire ad altri, di macchiare con menzogne le sue Opere; nè i suoi Principi avevano bisogno di favole per tirare lustro.

Nè meno può fare ombra Donizzone sul proposito di Sigifredo con quelle parole *Lucensi de Comitatu* tirate per compire l'estremità d'uno de' suoi rozzi versi; tanto più perchè dette parole non significano di necessità, che Sigifredo fosse nativo di Lucca, potendo benissimo denotarlo per semplice abitatore di Lucca, da dove poi venne nel Reggiano, come scrive il Sigonio, e tutti l'accordano.

Conosce l'Autore della Scrittura questa Istoria almeno per dubbiosa, & incerta, e pure in questa incertezza vuole animosamente sostenere, che la nobiltà di Casa d'Este non sia, che di 600. anni, quando da Sigifredo se ne contano 812. senza contare i suoi Antenati, d'onde tirava l'origine, ch'erano pure anch'essi Principi.

In oltre, se sono più di 600. anni, che dalla Serenissima Casa d'Este, allora Regnante in Italia anche per lunghissimo tempo avanti, si staccò un Rampollo, che transferito in Germania vi si allignò,

lignò, e crebbe in condizione di Gran Principe, fiorendo ora più che mai propagato gloriosamente nelle Serenissime Case di Brunsvvich, Luneburgo, Hannover, e Vvolfembutel: come potrà mai asserirsi, che la nobiltà di un così gran Sangue non sia, che di 600. anni? Quello che a me pare più mirabile, è che proccurando l'Autore della Lettera di criticare, e screditare il Pigna, gli attribuisce poi lo spirito di Profezia. Dice dunque, che il Pigna vedendo prossima la devoluzione di Ferrara alla Sede Apostolica, come poi accadde per la morte d'Alfonso II. suo Signore senza Figliuoli, per secondare le premure d'esso Duca, che desiderava D. Cesare suo Cugino Successore ne' suoi Principati, s'ingegnasse con finzioni di far credere, che Comacchio non appartenesse alla Chiesa, acciochè la linea illegitima del detto D. Cesare non ne fosse esclusa in virtù della Bolla di Pio V. contro l'Infeudazione delle Città devolute alla Chiesa.

Il Pigna dedicò l'Opera sua al Duca Alfonso del 1570., ed è certo, che nel comporla vi consumò alcuni anni intorno, perchè non potè formarsi in un subito. Essendo poi morto il Duca Alfonso nel fine dell'Anno 1597., come può dirsi, che il Pigna avesse preveduta la Devoluzione di Ferrara, che vuol dire la morte del Duca Alfonso II. senza Figliuoli, da venti sette, o trent'anni prima, quando il Duca poteva benissimo in questo tempo procrear Figliuoli? Di più oltre al Duca Alfonso era nella Casa il Cardinal Luigi, Giovine fresco, e vigoroso, che era in istato di pigliar Moglie, e di aver Successione. Ma dato, e non concesso, che il Pigna avesse avuta questa prescienza di tempo sì lungo avanti il Caso, nel negare il Feudo di Comacchio alla Chiesa per asserirlo all'Imperio, non poteva egli conseguire il suo intento, perchè ne' Feudi Imperiali vengono con maggior rigore esclusi gl'illegitimi, e tutti i loro Discendenti. Sicchè per sostenere la divinazione dello Scrittore, bisogna dare al Pigna un'altro dono di Profezia; cioè che sapesse dover venire un'Imperatore, il quale fosse per ammettere dopo la morte del Duca Alfonso D. Cesare ne' Feudi Imperiali. Oh che sogni! oh che chimere!

Non potendosi però dissimulare questa qualità d'illegitimo, senza risentire quella ingiusta ferita, che fece su tale pretesto alla Serenis. Casa d'Este Clemente VIII. nella occupazione di Ferrara, ora che dallo Scrittore di Roma se ne rinuova la memoria

moria fuori del caso, che si trattava: mi si apre il campo, anzi mi vedo necessitato di esequire la seconda parte del riverito comando di VS. Illustriss. con toccare, benchè lievemente, l'affare gravissimo di Ferrara.

E' noto al Mondo, che Clemente, morto Alfonso II. Duca di Ferrara senza Figliuoli, col pretesto che fosse incapace di quel Ducato D. Cesare di lui Cugino, come Figlio di D. Alfonso, che era nato dal Duca Alfonso I., e da Donna Laura Eustochia (in istato l'uno, e l'altro di libertà, come se ne dichiarò lo stesso Alfonso I. nel suo Testamento dell'anno 1533. li 28. Agosto) senza sentire le ragioni di D. Cesare, o che è l'istesso, senza dar tempo di dedurle, premise un Monitorio di quindici giorni, come si suol praticare contro i violenti Invasori dello Stato della Chiesa, ma non mai contro chi possiede con titolo anche solamente putativo, e disputabile, e in termine di 27. giorni, computati dentro quelli del Monitorio, tempo così breve, che nè meno il Duca poteva scegliere chi egli dovesse mandare a dire le sue ragioni a Roma, e minore di cui non s'assegna per l'esecuzione de gl' Instrumenti in materia di pochi danari: precipitò la Sentenza della devoluzione, cui successiva fu l'esecuzione, con ispedire un potente Esercito, che intanto aveva egli assoldato, perchè anche prima della Sentenza sapeva quello, che non doveva sapere di dover' eseguire, se avesse avuto l'animo indifferente, e disposto ad ascoltare la parte. Aggiunse a tutto ciò Indulgenze per chi favoriva la sua Causa, & il fulmine delle più orribili Censure contro del Duca, e di chi l'avesse assistito, e in sostanza fece tanto apparato, che forse il simile non si sarebbe praticato a ricuperare Terra Santa dalle mani de' Barbari. E pure, se il Pontefice avesse dato orecchio di buon Cuore, averebbe trovato, che D. Cesare era capace, perchè susseguito il Matrimonio tra il Duca Alfonso I. e D. Laura nella intercapedine del tempo tra il Testamento del Duca, e la sua morte, che fu di Mesi 14., D. Alfonso Padre di D. Cesare restò legitimato a tutti gli Effetti, anche di successione ne' Feudi Regali, come se da principio fosse nato di vero, e legitimo Matrimonio, giusta il *C. tanta. qui filii sint legitimi*.

E sebbene il Matrimonio come cosa di fatto non si presuma, si prova però con le presunzioni, e congetture, particolarmente a legitimazione della Prole; ond' è che quantunque non si sia trovato

vato fin'ora il Recapito, o sia Instrumento individuale sopra il Matrimonio del Duca Alfonso con D. Laura, vi concorrono però tali, e tante pruove e congetture, per cui si rende evidente, e senza dubbio poi evidentemente credibile, massime in que' tempi, e circostanze, ne' quali non essendo ancora seguito il Concilio di Trento non si esigevano tante solennità per li Matrimonii, e tanto più perchè trattavasi d'un Matrimonio, per il quale ben s' intende, che militavano molti riguardi per non celebrarlo con tanta pompa e publicità, stante la grande differenza di condizione chè passava tra il Duca, e D. Laura, quantunque questa con la sua virtù, e sublimità di spirito se ne fosse meritato l'onore.

Fra le Pruove, la prima è la consonanza di tutti li Storici di quel tempo, chè senza veruna discrepanza asseriscono D. Laura sposata dal Duca Alfonso. Frate Leandro Alberti Religioso dell' Ordine de' Predicatori, accurato nello scrivere, e di vita inculpabile, nella sua Descrizione dell' Italia sopra la Romagnuola scrive del Duca Alfonso I. che *Uxores habuit tres, Primam Annam Galeatii Sfortiæ Mediolani Ducis Filiam; inde Lucretiam Alexandri VI. Pontificis Max. ex qua liberos Mares quattuor sustulit, Herculem II. Hippolytum, qui postea Cardinalis, Franciscum, & Alexandrum; Tertiam deinde, Lucretia mortua, duxit Lauram Ferrariensem, obscuræ quidem originis, sed acerrimi ingenii maximæque prudentiæ Fœminam, ex qua duos Alfonsos creavit.*

Concorre Marco Guazzo Padovano, disinteressato, e fedele per consenso di tutti, che diede fuori le sue Istorie sotto l'approvazione di Giulio II., il quale così pure anch' egli scrive del Duca Alfonso. *Ebbe trè Moglie*, &c. *L'ultima fu Laura Ferrarese Donna d'umile Sangue, ma per prudenza, & ingegno molto nobile, e n' ebbe dui Figliuoli.*

Andrea Thevet Francese, Cosmografo d'Enrico III. in stima di fede presso tutti, nella Vita d'Alfonso I. al lib. 5. della sua Opera intitolata: *Pourtraits, & Vies des hommes illustres*, ha lasciato scritto: *Il eut pour Epouses trois Femmes, Anne Fille de Galeas Sforze Duc de Milan, Lucretie du Pape Alexandre Sixieme du nom, dont il eut Herculès deuxieme, Hippolyte le tres magnifique Cardinal de Ferrare dernier decedè, Don François, & Alexandre, qui mourut l'an mille cinque cent neuf. Après la mort de Lucretie il Epousa Laure Femme Ferraroise, mais forte sage, & de gentil esprit, dont il eut les deux Alphonses.* S'aggiun-

S'aggiunge Paolo Giovio nella Vita d'Alfonso sudetto, che dopo aver detto, che *ex Laura Concubina duos sustulit mares*, frapposto un picciolo intervallo di parole soggiunge. *Verum eam demum probis, pudicisque moribus, & statæ formæ dignitate ad genium respondentem, & a felici fœcunditate commendatam legitimæ Uxoris loco habuit, & geminos ex ea Filios de nomine suo Alphonsos appellavit*, non potendosi le parole *loco Uxoris* adattare a stato di Concubina, perchè ne' nomi, che sono legali, come *Uxor*, *hæres*, *Tutor*, la parola *loco* importa proprietà; ond'è, che quello che è nominato *loco hæredis*, & *Tutoris*, è vero Erede, e Tutore, e così quella, che *est loco Uxoris*, è vera Moglie, come con varj esempj si può dimostrare.

In proposito però delle sudette parole *loco Uxoris*, osservo, che in alcuni passi, e luoghi s'intende per Concubina, & in altri per vera Moglie, procedendo la diversità della interpretazione dalle circostanze aggiunte, e secondo richiede il soggetto della materia. Così le medesime parole *loco Uxoris* nella legge *Jubemus C. de Natur. liber.* nel principio significano *Concubina*, perchè la supposizione era di chi aveva Donne *loco Uxoris*, e dalle medesime Figliuoli, che non erano legitimi: circostanza, che chiaramente fa conoscere la Donna tenuta per Concubina. E nel mezzo di detta Legge le dette parole denotano lo stato di vera Moglie, perchè si suppone, che siano seguiti gl'Instrumenti Dotali.

Ora applicando questa Teorica, che a me pare genuina, & infallibile, a spiegare il passo sudetto del Giovio, che come versatissimo nella legge, e nella Lingua Latina, deve intendersi, che abbia parlato in senso della legge, e proprietà del Linguaggio Latino, non può mettersi in dubbio, che le recitate parole non debbano verificarsi di vera Moglie, perchè avendo di sopra qualificata Donna Laura per Concubina, ivi: *ex Laura Concubina duos sustulit mares*: nel progredire avanti con parole importanti mutazione di stato in D. Laura, per la sua onestà, grazia, e bellezza, per lo spirito, e prudenza, e per la fecondità della Prole, sarebbe stato ridicolo, che l'avesse voluta descrivere qual sopra l'aveva notata per Concubina; altrimenti tutte queste Prerogative di onestà, pudicizia, ed altre mentovate, che captivarono l'animo del Duca a sublimarla, niente avrebbero contribuito più di quello, che era in istato disonesto.

S'aggiun-

S'aggiunge la testimonianza di Giacomo Sansovino, il quale nel Trattato delle Famiglie illustri d'Italia descrivendo la Genealogia de gli Estensi, dice, che il Duca Alfonso I. ebbe tre Mogli, e che l'ultima fu *Laura Eustochia Ferrarese*.

Anche l'insigne Giuriscconsulto Federico Scotti ne' suoi Consegli stampati in foglio l'Anno 1572. e anche in 4. in Venezia del 1545., come nota il Fontana nella sua Biblioteca, ebbe la medesima cognizione del Matrimonio di D. Laura con tanta franchezza, che lo pose per esempio a fortificare il suo asunto: ivi, *exemplum ponerem in donamentis missis ab Alfonso Primo Duce Ferrariæ Dominæ Lauræ secundæ ejus Uxori, & Filiæ Berettarii ab illo ductæ causa Voti implendi*.

Nè può dirsi quello, che in altri tempi troppo Curialmente fu detto, che i danari de gli Estensi indusero quel nobile Consulente a scrivere ciò, che non era; perchè se gli Estensi avessero voluto ciò fare, avrebbero avuti altri mezzi più validi, e forti a rendere indubitabile il Matrimonio, anche dato che non fosse effettivamente seguito. Ma non vi era motivo alcuno di farlo, perchè allora non vi era apparenza, che avesse da estinguersi la Linea primogenita d'Alfonso Primo, e il Matrimonio di D. Laura fu cosa troppo certa e notoria.

S'opporranno altri Storici in contrario, come l'Angeloni Segretario del Cardinale Aldobrandino, & altri di simile fatta Creature di Clemente VIII., che scrissero settant'anni dopo la morte d'Alfonso Primo, anzi dopo l'occupazione di Ferrara (come anche dopo tal successo scrisse il Rondoni) perchè o non potevano essere ben' informati, o avevano impegno, se non di adulare, almeno di non screditare le azioni del Papa, e che perciò nulla provano. Anzi dato, che avessero scritto senza sospetto, nientedimeno prevalerebbono sempre a' medesimi i più antichi, e prossimi al al Caso, presumendosi di loro, che abbiano scritto per propria notizia, il che non è de gli ultimi, che hanno seguitato a loro piacere, o credenza i sentimenti de gli altri.

Che se uno o due Scrittori di quel tempo in nominare D. Laura, non la qualificarono per Moglie d'Alfonso, oltre che da un Negativo non si può fare illazione positiva di pregiudizio all' onestà di quella gran Donna, in altre loro Opere hanno parlato di D. Laura, e de' suoi Figliuoli, come di vera Principessa, e di veri Prin-

ri Principi. Uno fra questi è il Giraldi, che avendo diviso in Decadi l'Opera sua de gli Hecatommithi, e ciascheduna dedicata ad un gran Principe, o Principessa, come sono il Duca di Savoia, il Duca di Ferrara, e simili Potentati, e Signori, dedicò la terza a D. Laura. Ma certamente egli non avrebbe messa lei in così gran rango a confronto di Principi così eccelsi, se non avesse saputo, e fosse stato noto al Mondo, ch'ella aveva avuto l'onore, e la fortuna di essere stata sposata dal Duca Alfonso.

In fatti D. Laura s'intitolava Estense nelle lettere, e ne gli atti publici; e da tutti fu riconosciuta per Moglie Vedova del Duca Alfonso. Così ella si truova nominata in due Instrumenti, in uno con queste parole *Illustrissima Domina Laura Eustochia Uxor quondam Illustriss. & Excellentiss. Ducis Alphonsi Ferrariæ, Mut. Reg. &c. Ducis;* e nell'altro con altri simili, e più sublimi titoli, che unicamente convenivano a Regnanti, & a una Moglie di Regnante: *Illustrissima & Excellentiss. D. Laura Estensis relicta quondam Illustriss. & Excellentiss. Domini D. Alphonsi* &c. vivente allora il Duca Ercole II. a lei poco ben' affetto, che non l'averebbe permesso.

Mentre ella viveva, il Duca d'Urbino sposò una delle sue Principesse a D. Alfonso uno de' Figli di D. Laura, il che certamente non avrebbe fatto, se D. Alfonso, oltre all' essere cadetto, e lontanissimo dal succedere in Dominii, avesse di vantaggio avuto il difetto di essere illegitimo; osservandosi che nel Mandato inserito nell'Instrumento del detto Sposalizio D. Alfonso fu intitolato *Illustrissimo Principe e Fratello* del Duca Ercole II., che presente autorizò quell' atto.

S'aggiunge, che il Gran Duca di Toscana collocò una sua Sorella in D. Cesare poscia Duca di Ferrara, Figliuolo del sudetto D. Alfonso, il quale ricevette nella celebrazione di quell' Instrumento i titoli convenienti a un Principe legitimo. Nè il Gran Duca avrebbe collocata una sua Sorella in D. Cesare, se non con certezza, che fosse discendente per Linea legitima.

L' Imperatore nell' erigere in Marchesato Montecchio lasciato dal Duca Alfonso al detto D. Alfonso, trattò esso D. Alfonso, come trattava gli altri Principi del Sangue Estense, e sino lo stesso Regnante.

Si ha per deposizione di molti Testimonii esaminati a perpe-

tua

tua memoria, publica la voce, e fama del detto Matrimonio; e D. Laura, finchè visse, dopo il detto Matrimonio, tanto in vita, quanto dopo la morte d'Alfonso I. fu servita da Principessa sì in Corte, come ne' passeggi con Carrozza di Cavalieri avanti, e Dame di Seguito.

Venuta a morte fu sepolta, come ordinò, nella stessa Sepoltura a canto di D. Giulia della Rovere lei Nuora premorta, e le furono fatte l'esequie alla Ducale col suono di tutte le Campane della Città, coll'esposizione dell'Armi Ducali, e coll'intervento di tutta la Corte, fino del Regnante Alfonso II., e del Cardinal Luigi suo Fratello, all'uso de' Principi in simili Funzioni.

Se tutti questi onori potessero venir fatti a D. Laura, quando ella non fosse stata sposata dal Duca Alfonso I., io mi rimetto al giudizio di tutti.

Quello, che più conferma le dette presunzioni e Pruove, è il considerare, non essere credibile, che il Duca Alfonso Primo Principe, che era Saggio, Pio, e Cattolico, e non congedò mai Laura da se, avesse voluto morire in peccato più tosto, che soddisfare alla sua conscienza, & assicurare la sua eterna salute con sposare una Donna, che n'era finalmente per tante sue Virtù così degna, col vantaggio in oltre temporale, mentre veniva maggiormente a fortificare, e stabilire la sua Casa con due Principi di sublime spirito, e talento.

In contrario sono stati altre volte addotti segni, & argomenti, come di Ritratti lascivi, e d'abitazione separata; ma o che non sono veri, e se veri, non escludono il Matrimonio susseguito, potendosi riferire, come in fatti si hanno da riferire, allo stato di D. Laura ne' tempi primieri di sua conversazione col Duca.

Fu dalla Curia Romana considerato per un grand' Argomento (& è l'unico portato nella Sentenza di Clemente VIII. sopra la devoluzione di Ferrara) cioè, che avendo il Duca Alfonso II. tentati tutti i mezzi per ottenere la proroga della Investitura per D. Cesare, non potè ottenerla, ivi: *Id vero idem Alphonsus procul dubio sibi tentandum nunquam existimasset, si Cæsar in prædictis Investituris comprehensus fuisset &c. nisi pro certo habuisset, se absq; liberis, & descendentibus defuncto (quod tandem evenit) lineam quoq; ac stirpem suam omnino desituram*, volendo da ciò i Camerali

inferire, che il Duca Alfonso II. credesse D. Cesare incapace di succedere nel Ducato di Ferrara.

Ma sia detto con tutta la venerazione ad una Decisione precipitata per motivi Umani, e per la gloria d'estendere il Dominio temporale della Corte di Roma: per me credo, che sia di niun vigore la predetta illazione, e che non sia punto legitima una tal condotta.

Primo, perchè un' ufizio tentato, & una supplica data al Principe può ben' escludersi, e negarsi; ma non è di giustizia, e convenienza, che negata possa riceversi in prova contro il Supplicante, essendo fuori di dubbio in tutti i Tribunali di Grazia di qualunque Principe, che le narrative, anzi le asserzioni, e confessioni anco di delitti atrocissimi, espresse ne' ricorsi de' supplicanti, non concessa la grazia, non fanno non solo alcuna pruova, ma nè meno leggierissimo indizio; anzi si ha per non detto tutto quanto vien detto in somiglianti supplicazioni; e ciò molto meno contro un terzo, che non è concorso nella Supplica. E poi se gli altri Principi, e Duchi di Ferrara, (fra' quali lo stesso Alfonso II.) hanno con atti positivi, e publici riconosciuta D. Laura per Moglie del Duca Alfonso Primo, e per legitimi i Figliuoli della medesima come si è mostrato di sopra: perchè mai la sollecitudine del Duca Alfonso per meglio assicurarli, gli ha da qualificare per illegitimi, & incapaci a succedere?

Secondo (che pure è simile al precedente) non ha vigore quella illazione, perchè quello, che si fa per accertare, e mettere più in sicuro ciò, che giustamente per altro compete, non deve di ragione produrre un' effetto contrario, e pregiudicare allo stato, o alla condizione degli altri.

Terzo, perchè la Supplica, che si dice esibita al Papa, non fu ristretta a D. Cesare, anzi in esa non si parlò punto di D. Cesare, e molto meno si mostrò di credere infetta la Linea del medesimo. Dimandò il Duca la facoltà d'eleggere per suo Successore, chi fosse a lui piaciuto delle due Linee Estensi, una delle quali discendeva da Ercole Primo, e l'altra da Sigismondo Fratello d'Ercole Primo, la quale ultima non era compresa nella Bolla d'Alessandro VI. fatta a i soli Discendenti d'Ercole I. Alfonso II. dunque non supplicò, perchè credesse l'una e l'altra di quelle Linee incapaci a succedere, ma solo per avere l'arbitrio di gratificare, chi più di

loro

loro gli fosse piaciuto, con preferire ancora il non chiamato al chiamato. E se il Marchese Nicolò III. ottenne da Martino V. la facoltà di preferire insino i suoi Figliuoli bastardi a i legitimi, nel modo appunto, che dispose, e di fatto avvenne in vigore dell'autorità concessagli dal detto Pontefice: molto più potè chiedere Alfonso II. la facoltà di preferire uno della Linea di Sigismondo a i Discendenti dell'altra. Et in effetto appare, ch'egli ebbe una tale intenzione, benchè per varii giusti motivi non l'esequisse dipoi, o non la potesse esequire.

Ma contro la sudetta Sentenza di Clemente VIII. data con troppo precipizio, deve certamente prevalere l'oracolo di Ferdinando II. Imperatore, che dell'Anno 1629. li 10. Novembre sopra questa materia dichiarò, come segue.

„ *Insuper considerantes, quam Juri, & Æquitati consentaneum*
„ *sit, Sacroq; Romano Imperio expediat, ut nobilissimæ, & antiquis-*
„ *simæ Familiæ, de Nobis, Sacroq; Imperio optimè meritæ in suo pri-*
„ *sco, ac vero decore a maledictorum morsibus illibatæ remaneant,*
„ *planèq; edocti, & ex variis literarum monumentis, certisq; rerum*
„ *Documentis certiores effecti: Qualiter dilectus olim, & Sacri Ro-*
„ *mani Imperii fidelis Illustr. Donnus Alphonsus, præfati Illustr. Du-*
„ *cis Francisci Estensis Proavus paternus ex Illustr. Alphonso I.*
„ *Ferrariæ, Mutinæ, Regiiq; Duce, & Donna Laura Eustochia Cive*
„ *Ferrariense, dum ambo soluti existerent, natus, & procreatus exsti-*
„ *tit, deinde per Matrimonium inter præfatos Ducem Alphonsum I.*
„ *& Donnam Lauram illius Genitores celebratum verè legitimus*
„ *evasit; & hoc etiam respectu Filius ejus legitimus, & naturalis Cæ-*
„ *sar Estensis post mortem quondam Ferrariæ, Mut., & Regii Du-*
„ *cis Alphonsi II. per Augustæ Memoriæ Imperatorem Rudolphum*
„ *II. Dominum Patruelem, Patrem, & Prædecessorem Nostrum co-*
„ *lendissimum ad Successionem Feudorum Imperialium admissus fue-*
„ *rit: Falsamq; fuisse, & esse, & ab omni veritate alienam famam*
„ *hactenus de præfati Donni Alphonsi illegitimitate, & ejus descen-*
„ *dentium legitimorum incapacitate a plerisque sivè errore, sivè male-*
„ *vola instigatione deceptis disseminatam.*

„ *Ea propter volentes Nos prædictum Illustr. Ducem Franci-*
„ *scum una cum ejus Posteritate, & nobilissima Familia Estensi, quæ*
„ *nunquam interitura laude erga Nos, Sacrosq; Romanos Imperato-*
„ *res prædecessores Nostros, cunctis neglectis tum rerum tum persona-*

„ rum periculis , viva devotionis , & fidelitatis Argumenta semper
„ præstitit , suo primævo , vero , & emerito candori , ut par est , resti-
„ tui, & reintegrari.

„ Tenore præsentium , ex certa Nostra scientia , animoque bene
„ deliberato , ac sano, & maturo accedente consilio , nullo juris vel fa-
„ cti errore interveniente, motu proprio, deque nostræ Imperialis pote-
„ statis plenitudine , ac omni meliori modo , prædicta fuisse , & esse ve-
„ ra recognovimus , & ad perpetuam rei memoriam decernimus , ac
„ declaramus , ab omnibusque, & singulis ita imposterum haberi, dici,
„ observari, & a nemine ullo unquam tempore quovis prætextu, causa
„ vel colore contradici, aut contraveniri posse mandamus, & sub No-
„ stræ indignationis pœna districtè prohibemus. Salvisq; semper, &
„ in suo robore manentibus omnibus Juribus præfato Illustr. Duci
„ Francisco, ac ejus Filiis ac Successoribus masculis legitimis, & na-
„ turalibus, ac aliis quibuscunq; vigore Investiturarum, Facultatum,
„ ac privilegiorum, dicto olim Illustr. Duci Cæsari, ac ejus descenden-
„ tibus concessorum respectivè competentibus , & competituris , qui-
„ bus Investituris, facultatibus, & Privilegiis , ac omnibus & singu-
„ lis in eis contentis nullum prorsus intendimus per præsentem No-
„ stram Declarationem, & Decretum fieri præjudicium , nullamq; in-
„ de novationem : juraq; juribus addentes , & non aliter , & omnes ,
„ & singulos ex præfato quondam Domno Alphonso legitimè Descen-
„ dentes Masculos (in quorum numero præfatus Illustr. Dux Fran-
„ ciscus existit) ad omnia , & quæcunq; Feuda Imperialia non modo
„ in Investituris antedicto Cæsari Duci , verùm etiam illius Avo ,
„ Patruo , & Patrueli Ducibus Alphonso I. , Herculi , & Alphonso
„ II. successivè concessis nominata & specificata , verè fuisse , & esse
„ vocatos , auctoritate , & modis , quibus supra, decernimus , & de-
„ claramus .

„ Hasceque Nostras literas , recognitionem , declarationem , ac
„ Decretum, & omnia suprascripta , omnino validas , & valida per-
„ petuo , perpetuisque temporibus fore , & esse , nulloq; subreptionis ,
„ vel obreptionis , seu nullitatis ex quocunq; alio capite etiam defectus
„ citationis vitio, infringi, & impugnari posse tam in Judicio , quam
„ extra , agendo , aut excipiendo , volumus , & mandamus : Irritum
„ prorsus, & inane declarantes quidquid contra prædicta, vel aliquid
„ prædictorum a quovis quomodolibet contigerit attentari . Non ob-
„ stantibus quibuscunq; communibus , vel Feudalibus legibus , Juri-
„ bus ,

„ *bus, consuetudinibus, Statutis manicipalibus, derogatoriis clausu-*
„ *lis, tam generalibus, quam specialibus* &c.

Ora premesse tutte le sudette Congetture, e Pruove, & il Decreto Imperiale, sebbene non occorre più dubitare circa la legitimità del Padre del Duca Cesare, nondimeno per avere una Universale Decisione io appello il giudizio di VS. Illustriss., e di tutto il Mondo, e dimando a ciascuno, che creda egli in sua conscienza del sudetto Matrimonio? Quando ognuno ne risponda ingenuamente il suo sentimento, io non credo di certo, che alcuno lo possa assolutamente negare. Al più al più si potrà dare, che qualcheduno ne possa tuttavia dubitare; ma tanto a me basta per l'intento, perchè in materia di Matrimonio, quando si è in dubbio positivo per circostanze, che concorrono dall'una, & altra parte, prevalgono infallibilmente quelle che assistono al Matrimonio, secondo la sentenza de' Sacri Canoni nel *C. fin. de Sponsalibus*, & ivi la Glossa, perchè sarebbe troppo inumano il considerare peccato ciò, che può essere probabilmente Sacramento, e condannare in ambiguo alla perdita de gli onori, e delle Successioni i Descendenti, a favore de' quali sempre si deve prendere ogni benigna interpretazione per la loro legitimità.

Ma perchè VS. Illustriss. possa meglio comprendere, come, e quanto fosse indebita l'invasione, & occupazione di Ferrara, appoggiata all'insussistente supposto della illegitimità del padre del Duca Cesare: mi avanzo a dire, che quand'anche non fosse seguito il detto Matrimonio (il che non è, nè mai sarà vero) nè meno poteva il Pontefice agere alla Devoluzione di quel Ducato, perchè per la Bolla d' Alessandro VI. fatta del 1501. col consenso di tutto il Sacro Collegio, fu quel Ducato concesso a gli Estensi non in ragione di Feudo, ma con piena donazione in Allodio.

Possono i Principi Sovrani disporre de' loro Stati con alienarli in due maniere, l'una in Feudo, l'altra in Allodio. In vigore della prima i Stati caminano nella Successione, e soggiacciono alle Devoluzioni, giusta le consuetudini Feudali, come se queste fossero in vigore de' patti preinserite nella Concessione. Nella seconda non dipendono da altra legge, se non da quella del Gius comune, secondo il quale devono regolarsi sì nelle Successioni, che nelle penalità.

Nell' uno, e nell' altro modo però resta al Principe concedente,

dente,

dente, la Sovranità, che non può distaccarsi dalla sua Corona, in differente maniera però, perchè nel Feudo la Sovranità è di alto e diretto Dominio, a cui più di facile si consolida l'utile della cosa infeudata; ma nell'Allodio la Sovranità sta solo per modo di Giurisdizione, e protezione, che importa la facoltà di procedere contro il Vassallo in caso di delitto, e di confiscare lo Stato concesso, in caso di fellonia, o ribellione, alla forma però semplicemente del Gius comune. E quanto alla devoluzione non v'è mai luogo, se non quando vi sia apposto il Patto, perchè per altro secondo il Gius comune vi succedono anche gli estranei, che hanno causa da' Concessionarii nella stessa guisa, che in qualunque altro effetto puramente Allodiale, o Ereditario.

In quale de' sudetti due modi s'intenda concesso lo Stato, vogliono i Dottori, che sia più tosto in Allodio, che in Feudo, perchè l'atto del Principe si deve estendere, per quanto si può, più al libero, che al servile. Alcuni vogliono, che la parola di *dono* s'intenda per ragione di Feudo, quando possa la Donazione interpretarsi per moderata, perchè il Feudo *non est nisi quædam velut Donatio*. Concordano però tutti, che sia in Allodio, quando la Donazione sia piena, & esuberante. Ma nel nostro caso non accade congetturare, perchè la Bolla d'Alessandro è chiara chiarissima. Dopo recitate le lettere di Sisto IV. suo Predecessore, che concesse Ferrara al Duca Ercole I., suoi Figliuoli, e Nipoti sino alla terza Generazione, premessa la narrativa de' meriti della Casa d'Este verso la S. Sede, protestando di volere usare tutta la liberalità, e grazia, che mai potesse a gli Estensi, dilatò & estese la sudetta Concessione a tutti i Discendenti del detto Duca Ercole in perpetuo. Quì però non si restrinsero le Grazie del Pontefice, perchè nel periodo di detta estensione vi sono inserite queste parole: *Salvis gratiis infrascriptis;* e poi seguendo con la Dizione *Insuper*, che denota cose maggiori delle espresse, erige Ferrara in Ducato, e statuisce, che Ercole, e suoi Discendenti siano in perpetuo Duchi, e riputati per Duchi di Ferrara *cum omnibus &c. plena quoque libera, & omnimoda Ducali Dignitate, Potestate, Jurisdictione, auctoritate, & concessione, etiam cujuscunque gradus supremi, Meri, & Mixti Imperii &c. privilegiis, libertatibus, ac favoribus quibuscunque &c. Quæ omnia tenores, & effectus eorum, ac si de verbo ad verbum præsentibus insererentur, pro sufficienter, & specificè ex-*

cè expressis, & insertis habentes, Herculi Duci, Filiis &c. *de similibus consilio* &c. *harum serie de uberioris dono gratiæ plenissimè, & expressè potiri, pro cautela Successivè Concedimus, Donamus, & Elargimur;* e poi verso il fine alla derogazione delle obstanze, conclude *non obstantibus* &c. *Natura quoque, & consuetudine Feudi, vel Censuum* &c. *omnibusque ac singulis cæterisque contrariis quibuscunque Sublatis*, in modo tale che non potendosi considerare impressa in detta Concessione alcuna qualità Feudale, sì per la omnimoda, e totale giurisdizione, e libertà contribuita, che comprende tutto, e niente esclude, sì per la Donazione, che si esprime piena, ed esuberante, e più chiaramente perchè viene levata la Natura, e Consuetudine del Feudo: altro perciò non resta a concludersi, se non che il Ducato di Ferrara sia dato in Allodio, e per conseguenza, che non sia soggetto a leggi, o devoluzioni Feudali.

E sebbene vien in detta Bolla eretta la Primogenitura a favore de' Figliuoli, e Discendenti d'Ercole I. in perpetuo, ciò essendo stato fatto, come si esprime, per loro semplice interesse, acciò per la dividuità del Dominio non insorgessero in avvenire liti, e discordie frà loro, e ciò essendo stato fatto senza riservare alcun regresso alla S. Sede in caso di loro estinzione: n'avviene, che Alfonso II. ultimo della linea, come in qualsisia cosa allodiale soggetta a Fideicommesso, o Primogenitura, poteva disporre del Ducato in Cesare suo Cugino, anche nel falso supposto, che esso procedesse da Padre illegitimo, perchè non essendo Ferrara data in Feudo, cessava la disposizione del *Cap. naturales. si de Feud. Defunc. fuerit contr.* &c., che è l'unica cagione, per cui da i Feudi sono esclusi i naturali, & i loro Discendenti legitimi. Ma data Ferrara in Allodio, e senza veruna soggezione Feudale, come si è mostrato, solo prevaleva la disposizione del Gius comune, giusta la quale può il Cugino naturale, o che discende dal naturale, succedere all'ultimo della Linea legitima, o essere instituito, Erede, e Successore del medesimo.

Nè fa alcun'ostacolo la Bolla della Beata Memoria di Pio V. contro gl'illegitimi, perchè questa solo procede a levare loro i favori, che lor potessero spezialmente provenire dalle legitimazioni; ma non già quelli, che loro competono o per legge comune, o per altre disposizioni; e molto meno impedisce all'ultimo chiamato, che non possa lasciare a i legitimi suoi congiunti, quand' anche discendessero da naturali. Nè me-

Nè meno può entrare l'altra Bolla dello stesso S. Pontefice contro l'infeudazione de'Beni devoluti alla Chiesa, perchè non si tratta di Feudo, ma d'Allodio, che alla morte dell'ultimo della Linea non devolve alla Chiesa, ma passa in natura d'Allodio a chi è Successore dell'ultimo sudetto.

Dalle massime Legali adunque, come sopra stabilite, e premesse, risulta la risposta a tutte le considerazioni altre volte promosse per restringere Ferrara in qualità di Feudo, perchè restando, come si è detto, anche in termine di concessione allodiale la Sovranità al Papa, bene stava, che i miglioramenti fatti da gli Estensi in Ferrara si dicessero in vantaggio, & aumento della S. Sede, come si dicono quei, che si fanno ne' Feudi transitorii a qualunque Erede, perchè quantunque in questi non vi sia speranza di devoluzione al Sovrano per morte del Vassallo, da cui provenga l'estinzione della di lui discendenza: tuttavia anche in questi resta luogo alla confiscazione in caso di delitto di Fellonia, con la sola differenza, che ne' Feudi proprj la confiscazione è perpetua, ma ne gli Allodii è temporanea, e ristretta unicamente alla vita del delinquente.

Avendo però sempre la Curia Romana guardata di mal'occhio la sudetta Bolla di Alessandro per riguardo alla sua importanza, ha proccurato in ogni tempo di sminuirla, e di ridurre il Ducato di Ferrara a termine di Feudo; ond'è, che Paolo III. protestatosi di rinovare ad Ercole II. l'Investitura di Ferrara alla forma della detta Bolla, [che doveva rimanere nel suo essere, se non nelle parti, che per Capitolazioni precedenti fossero state moderate] espresse dipoi, che *D. Dux, & ejus Successores tam in eventum Lineæ finitæ masculinæ, descendentes a Duce Alphonso prædicto, & in casibus, in quibus Vassalli Duces prædicti ex forma Juris incidunt in commissum, quam etiam in casibus, in quibus caderent ex dispositione Capitulorum Adriani VI. in commissum & caducitatem cadere censeantur, & cadant, & non aliter, nec alio modo*. Ma questa convenzione non può alterare la sudetta Bolla di Alessandro, perchè dovendo restare nel suo essere, se non nelle parti, nelle quali per le Capitolazioni fosse espressamente corretta: quanto alla capitolata caducità in caso di Linea estinta, ne avviene, che non possono intendersi esclusi i Naturali, perchè potevano succedere nel modo riferito alla forma della Bolla d'Alessandro, che in que-

sta par-

ſta parte non può dirſi corretta, nè moderata per l'eſpreſſione della Linea in genere, ſenza aggiunta d'alcuna qualità, che la reſtringa, eſſendo eſſa nome di natura, che regolarmente comprende sì i legitimi, che i naturali.

Ma ſuppoſto ancora, che ne poteſſe derivare qualche alterazione, ſarebbe nulla, & invalida, a pregiudizio de' Succeſſori, poichè conſtituita la Primogenitura ſopra il Ducato di Ferrara in Allodio, qualunque convenzione ſeguita tra il Papa, & il Duca Ercole II. non poteva nuocere ad Alfonſo II., o ad altro ulteriore Succeſſore, sì che l'ultimo non poteſſe diſporre del Ducato, che era in lui caduto, di propria ragione, & indipendentemente dalla perſona del medeſimo Ercole II.

Egli è ben vero, che caduto in commeſſo il Feudo per ribellione, può il Principe concederlo, come Feudo nuovo, e con leggi diverſe dalla prima conceſſione; ma biſogna, che conſti della ribellione per un legitimo Proceſſo, non baſtando a ciò una ideale Sentenza del Sovrano. E poi ciò procede ſolo ne' Feudi per loro particolare conſuetudine, ma non già ne' termini, in cui ſiamo d'Allodio, perchè il delitto d'uno non può, nè deve nuocere a' Succeſſori. Oltre di che la Caſa Sereniſs. d'Eſte non è mai ſtata in caſo di Fellonia.

Ecco in riſtretto a VS. Illuſtriſs. le ragioni della Sereniſs. Caſa, che il di lei comando, e l'altrui provocazione mi ha indotto in neceſſità di eſporle, con credenza, che non poſſano diſpiacere, nè interpretarſi per ſentimenti alieni dalla riverenza dovuta alla S. Chieſa, perchè, ſe non ſon buone, vi è tutta la prontezza d'acquetarſi ad un giuſto giudizio. Per altro ſarebbe un mancare all' ubbidienza, che devo a gli ordini riveriti di VS. Illuſtriſs., e ſarebbe una peccaminoſa ſtupidità il diſſimularle, e farne ſagrifizio a qualſiſia riguardo, ſendo la Giuſtizia la prima Virtù, che da tutti ſi deve cercare, e renderſi generoſamente da' Sovrani. Tanto più, che alla fine non ſi tratta di ſmembrare i Stati della Chieſa, alla quale niuno pretende di levare la ſua Sovranità ſopra Ferrara.

Io ſo, che mi ſi opporrà la Sentenza di Clemente VIII.; ma come che fu eſſa precipitata in contumacia, ed in pochiſſimi giorni, ſenza che il Papa foſſe inteſo delle ſudette ragioni, che non furono dedotte, nè poterono dedurſi: facilmente ognuno può conoſcere, che niun peſo o vigore ha eſſa d'avere nel caſo noſtro.

Tanto

Tanto dunque si deve sperare, che venga riconosciuto anche dalla pietà, rettitudine, e generosità di N. Sig., uno de' più degni Pontefici, che sia salito sulla Catedra di S. Pietro, il quale con la sua gran mente illuminerà chi erra dal vero, & emenderà il men giustamente fatto da altri, nè permetterà, che sia più lungamente oppressa una Casa sì riguardevole, e benemerita della S. Sede, sicchè con giusto Elogio possa un giorno dirsi di lui: *Magis gloriosus Clemens XI. restituta, quam Clemens VIII. occupata Ferraria.*

IL FINE.